

## TORNATA DEL 14 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Lettera di rinunzia del deputato Mameli — Spiegazioni del guardasigilli, e opposizioni dei deputati Ravina, Galvagno, Siotto-Pintor e Cadorna — Reiezione delle demissioni — Discussione del progetto di legge sulle associazioni mutue e società anonime — Relazione della Commissione sopra una petizione, e presentazione di un nuovo articolo — Osservazioni del deputato Casaretto, e spiegazioni del presidente del Consiglio — Opposizioni del deputato Despine — Chiusura della discussione generale — Riassunto del relatore Bonavera e reiezione della proposta di rinvio alla Commissione di quel progetto — Approvazione dell'articolo 1 — Opposizioni del deputato Malinverni all'articolo 2 — Osservazioni del presidente del Consiglio e dei deputati Riccardi, Mellana, Torelli, Farina Paolo, Cadorna — Approvazione dell'articolo 2 — Relazione sul progetto di legge per proroga di termine per la riscossione di dazio alla barriera di Caprazoppa.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(*Si procede all'appello nominale, dal quale risultano assenti i seguenti deputati*):

Agnès — Alberti — Avigdor — Bachet — Barbavara — Barbier — Bastian — Bellono — Bense Giacomo — Berghini — Bersani — Berti — Biancheri — Bianchi Pietro — Blanc — Bolmida — Bon-Compagni — Borella — Bosso — Brofferio — Bronzini — Brunier — Cambieri — Campana — Cavour Camillo — Cavour Gustavo — Chenal — Chiò — Correnti — D'Aviernoz — Daziani — Decandia — Demartinel — Durando — Favrat — Ferracciu — Fiorito — Franchi — Galli — Gallina — Gallo — Gandolfi — Garelli — Garibaldi — Gastinelli — Gerbino Carlo — Gerbino Felice — Gianoglio — Guaglianetti — Jacquier — Justin — La Marmora — Lanza — Mameli — Mathieu — Mellana — Melegari — Michelini — Mongellaz — Notta — Paleocapa — Parent — Pellegrini — Pernati — Pernigotti — Pescatore — Petitti — Ponza di San Martino — Radice — Revel — Riccardi — Ricci Giuseppe — Ricotti — Rocci — Rulfi — Rusca — Sappa — Scapini — Seyssel — Simonetta — Spinola — Tecchio — Valerio — Vicari — Zirio.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

### LETTERA DI RINUNZIA DEL DEPUTATO MAMELI.

**PRESIDENTE.** Si darà lettura alla Camera di una lettera diretta ai signori deputati dal deputato Mameli.

« *Illustrissimi signori deputati,*

« Il sottoscritto si fa un dovere di presentare alla Camera il foglio della *Gazzetta Popolare* di Cagliari, uscito in luce il 31 dicembre 1852, e fatto capitare sotto piego al suo indirizzo negli 8 del corrente mese da persona incognita, affinché si compiacca fissare alquanto la sua attenzione sull'articolo *Assegni al clero*.

« Egli, che si è mostrato costantemente più tenero della giustizia, che della popolarità, ed è stato sempre alieno per indole e per sistema dalle mene e dai raggiri per ottenerla, si crede accorato anzichè disonorato dagli ingiuriosi e calunniosi appunti che si leggono in detto articolo; e perciò lungi dal procurare di tenerlo celato per quanto sia possibile agli occhi altrui, vi aggiunge tutta la pubblicità più solenne.

« Il Ministero, che è più del sottoscritto ingiuriato e vilipeso, saprà meglio smascherare a suo tempo la calunnia, e far conoscere, se siano puro parto della mente del sottoscritto i principii sui quali è fondato il relativo progetto di legge: dirà ancora, se abbia mai sollecitato favori di sorta per sè o per i suoi, se si abbia dato alcuna importanza negli affari della sua patria, se si abbia studiato d'intromettersi non richiesto, se in fine il grado e la croce di commendatore siano stati da lui domandati, o messi a prezzo sotto qualsiasi titolo. Per questi oggetti non ha che rimettersene alla ben conosciuta lealtà dei rispettabilissimi personaggi che siedono al potere, o non ha guari cessarono.

« La Camera poi giudicherà nella sua saviezza se vi sia delicatezza nel propalare e travisare le discussioni degli uffizi e le opinioni ed i voti individuali anche prima d'averne definitivamente deliberato e fatto il rapporto ufficiale.

« Il sottoscritto, che non teme alcuna sindacatura della sua vita pubblica o privata, non ha altro onorato partito da prendere che quello di cessare dalle funzioni parlamentari.

« Egli come deputato del primo collegio di Cagliari non può più ispirare fiducia agli elettori ed alla sua patria: la quale non annovera fra le minori sue sciagure quella di essere i buoni e generosi abitanti sotto la maligna influenza di

pochi tristi e susurranti, che vi accendono ed attizzano la discordia e corrompono lo spirito pubblico.

« Il voler conservare un posto nel Parlamento, al quale altamente si onora di appartenere, terrebbe intranquilla gli animi, e potrebbe essere fomite di maggiori mali.

« Prudenza cittadina e vera carità di patria (presa nel proprio e largo senso, non di gretto municipalismo) richiede che egli faccia un sacrificio del suo amor proprio, sperando che il tempo gli renderà giustizia in questa disgustosa contingenza della sua vita, e lo farà trionfare dell'invidia che non ha potuto mai trovare appiccio nella sua condotta.

« Rassegna quindi rispettosamente alla Camera l'onorevolissima carica di deputato, colla fiducia che la medesima nell'accettare la rinuncia vorrà ancora onorarlo del suo benigno compatimento in vista delle imperiose circostanze che gli impongono questo sacrificio, ed ascrivere un tale atto a pura delicatezza ed amore di pubblico bene, non a vana suscettibilità e leggerezza. »

**PRESIDENTE.** Se la Camera lo desidera, si darà lettura dell'articolo menzionato, nella parte che concerne il deputato Mameli.

*Varie voci.* Sì! sì!

**FABINA PAOLO, segretario.** (*Legge*) « Se non siamo male informati, autore del progetto di legge sugli assegni al clero di Sardegna si è il signor Mameli, cui il ministro avrebbe data in compenso la croce di commendatore dell'Ordine mauriziano. — Allegri elettori del primo collegio di Cagliari! quando vi sarà strappato l'ultimo centesimo per la cucina dei canonici, consolatevi col ricordo del ciondolo dato al disinteressato signor Mameli. Vi ricordi pure che il signor Mameli promosse la estensione alla Sardegna della carta bollata; votò la tassa sulle successioni, le gabelle accensate, e tutti gli altri flagelli che ci piovono da quattro anni in qua; non dimenticate il suo motto: « la Sardegna paga un'inezia. »

« Ciò che v'ha di più atroce in quel progetto si è che, nel pensiero recondito del Governo e del suo autore, signor Mameli, quella legge dovrebbe rimanere in eterno, come eterni sono i mali tutti della Sardegna. Il provvisorio sarebbe un tranello suggerito dall'autore, antico e degno avvocato, sempre socio di abito corto dei RR. Rugiadosi.

« La elezione del signor Mameli è irrevocabile. Ma non potevano i suoi committenti manifestargli per lo meno l'odio e lo sprezzo che ispirano i traditori del luogo nato? Non si poteva almeno protestarlo, smascherarlo al cospetto di tutta Europa? »

« Si è fatto niente di tutto quanto si poteva e si doveva fare. Il signor Mameli continuerà a farsi credere dai ministri il prediletto della cittadinanza di Cagliari, speculerà sulle nostre sciagure per un terzo ciondolo, o per una seconda pensione. »

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Io lascio alla Camera di prendere le deliberazioni che potrà giudicare opportune rispetto alla demissione data dal nostro collega il deputato Mameli. Io non entrerò in alcuna questione circa il merito della legge sugli assegni del clero di Sardegna, che è stata proposta dal Ministero, giacchè ogni discussione a questo proposito sarebbe ora intempestiva; ma dichiaro che tutta la responsabilità di questo atto deve unicamente cadere sul Ministero che se l'assume; poichè l'attribuire all'onorevole deputato Mameli l'intenzione di frammettersi non cercato nelle cose di Governo, o di entrare nei Mi-

nisteri per procacciare vantaggi a sè od ai suoi aderenti, non è niente di più che una calunnia.

In quanto poi all'insinuazione che egli abbia potuto far mercato delle sue opinioni per farsi conferire una distinzione, io la credo troppo bassa perchè uomini che rispettano sè stessi, come sono quelli che seggono al potere, e come è l'onorevole deputato Mameli, credano necessario od opportuno di respingerla come calunniosa.

Sono queste tali accuse delle quali la coscienza di tutti coloro che conoscono gli uomini e ne giudicano imparzialmente ne fanno abbastanza giustizia. (*Vivi segni di approvazione*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Ravina ha la parola.

**RAVINA.** Le quali cose così essendo, io porto ferma opinione che non sia lecito alla Camera, salva la sua dignità, e il proprio dovere, lo accettare le demissioni chieste dall'onorevole Mameli. Il fare altrimenti sarebbe cosa di pessimo e funesto esempio, imperocchè si porrebbe in facoltà di uno o due o tre insolenti (*Vivi segni d'adesione*), scevri di ogni verecondia, il far sì colle loro impudenti calunnie, che questa Camera rimanesse abbandonata e deserta de'suoi più onorati membri, dei rappresentanti di più alti e nobili spiriti, che sono i più teneri dell'onore loro. Io sono intimamente persuaso che appena l'onorevole signor Mameli avrà l'animo riposato dalla dolorosa irritazione cagionatagli dalla petulanza dell'oscuro autore di quell'oscuro libello, il signor Mameli, dico, ravvolto nella santità di sua illibata coscienza, e sotto l'usbergo del sentirsi puro, non proverà altro sentimento che quello di un profondo e assoluto disprezzo di sì fatte villanie, e più non le curerà di quello che non curi il ronzio di quegli'ignobili insetti che talvolta sorgono dal fango per molestarlo. (*Bravo! Bene! da tutti i lati*)

**GALVAGNO.** Dopo quanto ha detto l'onorevole deputato Ravina, non mi rimane più nulla da osservare, e mi associo a lui, perchè la Camera non voglia accettare le demissioni del deputato Mameli, in quanto che mi duole sommamente che un sì leale nostro collega abbia creduto di dover chiedere le sue demissioni per un articolo di giornale; e me ne duole tanto più, riflettendo come in quattro anni egli non si sia assuefatto a tali calunnie, massime dopo di essere stato ministro. (*Harità generale*)

**SIOTTO-PINTOR.** Io credo che si dovrebbe lasciare un poco di spazio al signor deputato Mameli, acciocchè... (*Interruzioni e voci: No! no!*)

Si dice di no; ma questa è la mia opinione; se non piace, non si adotti, ma io ho il diritto di manifestarla, e torno a dire che si lasci uno spazio di tempo all'onorevole Mameli acciocchè possa rinvenire sopra il proposito suo, giacchè io penso che se egli è persuaso che un articolo di giornale di qualsiasi provincia possa influire sulla fama dei deputati, va grandemente errato. Se ognuno di noi ogni qual volta viene intaccato da giornali, dovesse chiedere le sue demissioni, la Camera diverrebbe deserta, poichè si sa che le questioni dei giornali sono per lo più questioni di partito.

In quanto a me io protesto di temere un articolo di giornale come la morsicatura d'una pulce, e non ho ragione a credere che il coraggio dell'onorevole Mameli sia minore del mio.

**CADORNA.** Io non seggo sui banchi su cui siede l'onorevole deputato Mameli, e per ciò appunto prendo la parola.

Già si è osservato che le ragioni alle quali è appoggiata la domanda dell'onorevole deputato Mameli sono tali che la Camera non può assolutamente per esse aderire alle chieste demissioni. Io credo che queste ragioni stesse fanno sì che non si possa neppure accettare la proposta dell'onorevole

Siotto. La Camera è chiamata a giudicare di una domanda la quale è appoggiata ad un'unica ragione esposta dal deputato stesso che chiede le sue dimissioni; ora la Camera deve necessariamente, nel mentre che giudica sulla domanda, giudicare sulle ragioni della medesima; e queste ragioni sono tali che, in qualsivoglia ipotesi, in qualsivoglia caso, sono inammissibili, perchè inconciliabili col decoro e colla libertà che la Camera deve difendere e tutelare.

Appoggiato a questi motivi io credo che la Camera debba giudicare tosto e definitivamente la controversia, col non accettare le dimissioni del deputato Mameli. (*Segni generali di adesione*)

*Voci generali.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** La chiusura essendo domandata, la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

L'onorevole Siotto mantiene la sua proposta?

**SIOTTO-PINTOR.** No, no, la ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti se si debba accettare la rinuncia mandata dall'onorevole deputato Mameli.

(La rinuncia è rigettata all'unanimità.)

La tipografia Favale scrive che quest'oggi non può essere distribuito il rendiconto della seduta di ieri perchè mancano tuttora alcune cartelle del manoscritto.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI MUTUE E SULLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA PER AZIONI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione intorno al progetto di legge relativo alle associazioni mutue, alle società anonime ed alle società in accomandita per azioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 403.)

Darò prima la parola al relatore onde riferisca sopra alcune petizioni ultimamente pervenute alla Camera, relativamente a questo progetto di legge, state trasmesse alla Commissione.

**BONAVERA, relatore.** La Commissione ha già riferito sopra una petizione che era stata presentata contro il presente progetto di legge dalla Camera di commercio di Genova. Dopo la relazione di questa sono sovrappiunte due altre petizioni sulle quali la Commissione, seguendo i precedenti della Camera, crede suo dovere di riferire prima di entrare nella discussione.

La società reale d'assicurazione mutua contro gli incendi con petizione stampata, distribuita ai signori deputati, ricorre alla Camera, e narrando i favori e privilegi ad essa concessi con regie patenti 13 gennaio 1829, per anni 50, reclama contro i gravami ai quali verrebbe assoggettata col presente progetto di legge, per causa della tassa impostale di cinque centesimi per mille sulle somme assicurate, oltre le spese di bollo che in tutto fa ascendere ad annue lire 50,100.

Chiede quindi l'esenzione dalla tassa e la sostituzione al diritto di bollo d'un abbuonamento fisso o proporzionale di alcuni centesimi, non sul capitale, ma sul premio.

Presi dalla nostra Commissione ad esame i motivi esposti, si osservò:

Che gli invocati favori e privilegi dei quali godette per lunghi anni detta società, che scansandole particolarmente la concorrenza, le procurarono onesti benefizi, non devono dispensarla dal concorso ai nuovi balzelli richiesti dalle nostre urgenze finanziarie.

Che la cifra di soli 5 centesimi per mille sulle somme assicurate ad essa, annualmente imposta, non può ravvisarsi esorbitante in confronto delle altre tasse imposte alle altre società d'assicurazione che rilevano a quote maggiori, e perfino all'1 per mille. Che se poi questa tassa colpisce detta società di lire 52,500 annue, ciò procede dall'ingente importanza delle sue operazioni, che si elevano secondo l'esposto a milioni 650 mila e più.

Che l'assetto della tassa sulle somme assicurate, e non sui premi, che formò una delle maggiori difficoltà che la Commissione incontrò in detto progetto, venne dalla medesima accettato per le ragioni addotte nella relazione.

Osservò pure che i reclami di detta società, per l'eccessività dei diritti di bollo, sono tardivi, perchè questo balzello è prestabilito dalle precedenti leggi, ed in particolare da quella 22 giugno 1850.

Che in sostanza col presente progetto non si porta innovazione sostanziale al sistema di detta legge, e se ne fa quell'applicazione che l'attuazione della detta legge esige per garanzia della gabella; che anzi il modo facoltativo con cui sono espresse le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15 del progetto della Commissione non può considerarsi pregiudizievole alla detta società.

Che trattandosi finalmente di società mutua, il balzello viene a formare una prededuzione sui riparti e non porta aggravii particolari all'organizzazione della società medesima.

Per tali motivi opina la Commissione che debba respingersi la domanda di cui in detta petizione, e mantenersi la tassa in detto progetto fissata.

La società d'assicurazione a premio fisso contro la mortalità del bestiame, con petizione n° 5029, presentata ieri alla Camera, impugna la tassa di 10 centesimi per mille sulle somme assicurate, a cui verrebbe assoggettata col presente progetto di legge, perchè come società esordiente che favorisce l'agricoltura non dovrebbe essere imposta, e in ogni caso non si dovrebbe imporre il capitale, nè il premio, ma la rendita, per essere già soggetta al bollo proporzionale stabilito colla legge 22 giugno 1850, per cui deve pagare lire 2500, oltre la carta bollata che le costa lire 10,000 annue.

La vostra Commissione, in ordine all'imposta ed al suo assetto, ed all'uso della carta bollata, si riferisce ai motivi spiegati nelle sue relazioni.

Soltanto rimarca che la seconda petizione riconosce che non vi sarebbe mezzo di constatare la rendita netta (che fece così cattiva prova nella tassa del commercio) che dopo un triennio.

In quanto poi alla doppia tassa, è *completamente erronea* l'asserzione della detta società, perchè l'articolo 4 del presente progetto che sostituisce alla tassa portata dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1850, abrogato col successivo articolo 17, quella del mezzo per mille all'anno, *esenta espressamente* le compagnie d'assicurazione; l'articolo 18 conserva alle società che fecero versamenti in forza di detta legge i diritti acquisiti; onde nessun timore può avere la detta società d'essere assoggettata a doppia tassa. Conchiude però la Commissione per il mantenimento di detta tassa.

Giacchè ho la parola, me ne valgo per presentare un articolo addizionale; per cui la Commissione aveva fatto riserva nella sua relazione. Siccome vi sono due progetti di legge presentati alla discussione della Camera, l'uno sul riordinamento delle Camere di commercio, e l'altro, che è il presente, nel seno della Commissione essendosi elevato il

dubbio sulla priorità dei due progetti, si stabilì che nel caso che avesse preceduto la discussione del progetto di legge sulle Camere di commercio, non vi era niente da aggiungere nel presente progetto. Nel caso però in cui la Camera avesse creduto, secondo l'avviso del Ministero, di accordare la priorità all'attuale progetto, in tal caso per mettere d'accordo l'articolo 18 colle disposizioni del progetto relativo al riordinamento delle Camere di commercio, che andrà in discussione più tardi, la Commissione si era riservata, per togliere qualunque dubbio a questo riguardo, di presentare un articolo addizionale, che sarà l'articolo 20 finale da porsi nelle disposizioni transitorie.

Quest'articolo è così concepito :

« La Camera di commercio di Genova continuerà ad esigere la tassa sulle assicurazioni marittime, finchè non venga altrimenti provveduto. »

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Casaretto.

**CASARETTO.** Signori, io che ho lungamente taciuto, che amo più lungamente ancora tacere, mi trovo tratto da alcuni giorni a troppo parlare. Ma non vorrei che si credesse perciò che io parlassi unicamente per desiderio di far vana mostra di opposizione ad ogni momento, di ogni cosa. Ciò non può venire da me. Io so benissimo che ad ogni Governo è necessaria un'opposizione sempre vigilante a criticarne, ove occorra, gli atti, qualunque essi siano, a domandar conto per aver dieci, e a provarsi, se è possibile, forse anche con mani da pigmei a ritentare quella forza d'inerzia che comunemente si suole aggravare sopra quei banchi. So che da una parte si combatte per il passato, da un'altra per il presente, e da questa, credo, per l'avvenire. Però, signori, io sono perfettamente convinto che la piccola guerra è così funesta a chi la guerreggia nei Parlamenti come sui campi. Io perciò, lo dichiaro, non entrerò in battaglia se non che al momento opportuno, e quando essa potrà essere decisiva. In allora saprò ben riconoscere la mia bandiera e gli amici con cui combatto, ma intanto per ora evito le questioni politiche, e mi restringo nel campo della pratica; io, almeno lo credo, combatto lealmente e freddamente per il bene positivo del paese.

Ciò detto, vengo alla questione: e qui prima d'ogni cosa, come sempre, si presenterebbe la questione pregiudiziale, la questione per cui l'onorevole deputato Lanza ebbe a dire, essere una verità vecchia ma sempre utile a ripetersi finchè non sia attuata. Io ho preso nota della sua dichiarazione, non però per profittarne oggi, voglio dire la questione delle economie.

Vengo alla questione speciale, e dico che questa legge non è basata sopra giusti principii economici.

Sopra di che, o signori, si devono cavare le spese e le contribuzioni? Io credo sopra la rendita annua, sopra l'annua produzione. Questa teoria avrebbe poco peso detta dalla mia bocca, ma all'uopo io potrei chiamare in mio appoggio valenti uomini, tra cui primieramente quello che tanto si è affaticato a stabilirla, e che a buon diritto è chiamato il padre della scienza economica.

Basato sopra questo principio, io passo ad esaminare il progetto di legge, e mi domando: le associazioni di mutuo soccorso, le compagnie di sicurtà sono elleno società industriali produttive sì o no?

Io non lo credo. Esse, o signori, sono stabilite non già nello scopo di produrre, ma solamente di meglio ripartire la produzione totale della società. Dunque mi pare che, basati su quel principio economico, non si dovrebbero colpire di tassa, perchè nulla producono.

Il signor ministro, se alcune volte nella pratica dimentica, o dà minor peso a quei principii economici ch'egli saprebbe così bene difendere in altro recinto, credo che vi sia condotto dalle strettezze dell'erario. Ma io non credo che questa sia una buona ragione; perchè, se abbiamo bisogno di danaro, niente vieta che si stabiliscano queste imposte secondo i buoni principii di economia; nè credo che si debbano invece disseccare le fonti della produzione. Noi abbiamo già troppe leggi basate su falsi principii economici senza doverne aumentare il numero.

Signori, se vi ha un'idea bene stabilita fra noi, ella è questa, che un gran mezzo per aumentare la produzione sia lo spirito di associazione; a questo si attribuisce la ricchezza dell'Inghilterra in gran parte; se vi ha poi una lagianza ben fondata e diffusa, è questa, che presso noi questo spirito di associazione manca. Si sarebbe dunque creduto che noi avremmo fatto qualche cosa per eccitare, per sviluppare questo spirito di cui lamentiamo la deficienza.

Eccovi invece una legge repressiva. Infatti, che cosa pagano il semplice industriale, il semplice commerciante? Essi pagano la tassa che voi avete imposta sulle professioni e sul commercio. Ebbene, le associazioni pagano invece quattro volte tanto. Ed invero, primieramente esse pagano la tassa sul commercio come ogni altro industriale; e ciò è giusto: essi pagano poi un'altra volta questa stessa tassa indirettamente, ed ecco perchè: perchè gli utili che sono ripartiti agli azionisti delle diverse compagnie industriali vanno a figurare nei bilanci dei diversi azionisti, e figurano come utili particolari, cosicchè vengono un'altra volta colpiti dalla tassa sul commercio, allorquando il negoziante paga la tassa dei suoi profitti.

Vedo che il signor ministro accenna a negare questo fatto; ma mi perdoni, mi pare che ciò sia evidente; se gli utili che forniscono i riparti delle azioni industriali vanno ad aumentare il bilancio degli utili di ciascun socio, è evidente che egli dovrà pagare la tassa anche su questa parte di utili che gli viene fornita dalle società industriali, dalle quali la tassa pure era già stata pagata. Cosicchè la produzione fatta per mezzo delle compagnie industriali sarà gravata di un'imposta, il doppio di quello che non lo sia l'industria degli individui commercianti.

Una terza volta pagano poi le compagnie commercianti, perchè sono gravate dalle tasse di bollo delle diverse carte che debbono adoperare, come, per esempio, le minute, le ricevute ed altre carte, le quali, come ognuno sa, gli individui commercianti non pagano che assai raramente, ma che le compagnie, siccome colla presente legge vengono assoggettate a sorveglianza più grande, saranno di necessità costrette a pagare.

Queste compagnie pagano poi una quarta volta, o signori, colla imposizione che sancite colla presente legge, imposizione del mezzo per mille all'anno; vedete quindi che questo è un singolar modo di eccitare lo spirito di associazione. Ma l'ho detto, questa è una legge repressiva, ed io attacco, o signori, una grande importanza a questo principio di associazione, non solo perchè questo tende ad aumentare la produzione generale, ma perchè io credo che il principio di associazione favorisca un altro principio, che è quello della più equa e più diffusa ripartizione delle ricchezze sociali. E notate bene che quando voi avete colpito questo principio della più equa ripartizione della ricchezza sociale, voi colpite un terzo principio di grandissima importanza, voglio dire il principio della previdenza.

Imperocchè, o signori, quando un individuo ha salito un

gradino nella scala sociale, sempre teme di ridiscendere, egli è previdente; ma quando egli si trova all'ultimo gradino della scala sociale, quando non vede dinanzi a sè, almeno in un prossimo avvenire, uno stato più misero, nè per sè, nè per la propria famiglia, costui è necessariamente portato alla imprevidenza e ad assumersi carichi cui poi non può soddisfare. Questa è la cagione per cui si moltiplicano le classi miserabili al di là dei mezzi di sussistenza; a questo modo si aumenta strabocchevolmente l'offerta del lavoro, senz'chè proporzionalmente se ne aumenti la ricerca, e tra questo sbilancio, tra la domanda e l'offerta, la retribuzione del lavoro diminuisce continuamente, o almeno tende a diminuire, se altre cagioni non vengono d'altra parte a rialzarla.

Io mi sovvegno di aver letto con qualche attenzione un libro, il cui autore andava ricercando le cagioni della decadenza dell'Inghilterra, o, per dir meglio, dello stato di miseria delle classi infime di quel paese, e se male non mi appongo, mi par che egli le svelava, senza avvedersene, in poche parole, in questo stesso principio della imprevidenza in cui sono cadute quelle classi; ciò che per altro non iscusava punto, anzi esplicitamente condanna quelle leggi le quali impedendo la diffusione della ricchezza, tendono appunto ad aumentare l'imprevidenza, e sono in sostanza la vera cagione del decadimento di quella classe.

Queste, o signori, sono tristi dottrine, ma vere, e voi d'altronde le avete sanzionate nella scorsa estate colle leggi da voi votate.

Questa, o signori, è questione di grande importanza, io vi trovo tutta una questione sociale; invano si creeranno degli ospedali, invano si stabiliranno dei ricoveri di mendicizia, i quali gioveranno, anzi saranno necessari per rimediare ai mali presenti ed urgenti della società: ma non è però men vero che questi rimedi lasciano una cattiva coda dietro di loro.

Osservate, o signori, come, malgrado gl'immensi soccorsi, la miseria divora la vita alle classi povere in Inghilterra; osservate come essa per poco non riaccese in Francia le lotte di Spartaco.

Io so bene che questa miseria non esiste fra noi, almeno a quel punto; nè io non sono per certo di quelli che si spaventano pel socialismo, pel comunismo, o fingono spaventarsene; ma io dico: questi mali, queste miserie andranno crescendo se noi non li preveniamo appunto coll'estendere questo principio di associazione, questo principio di diffusione delle ricchezze, questo principio in fine della previdenza, e dico che è meglio, anzichè aspettare che il male ci sorprenda, anzichè aspettare a combatterlo o dissimularlo, come si è fatto altrove, meglio è, dico, il prevenirlo.

Lungi pertanto dal mettere inciampo alle associazioni di mutuo soccorso di ogni genere, parmi sarebbe meglio eccitarle e promuoverle, e promuovere le associazioni industriali, l'associazione degli operai.

Io che non amo di estendere la influenza governativa, non domando direttamente niente al Governo, ma dico, che non sarebbe male se coi mezzi che ha nelle sue mani incitasse associazioni particolari e le provincie ed i comuni a fare questo.

Ma io abbandono questa questione generale, e vengo ad una questione più particolare, alla questione cioè delle associazioni per la sicurtà marittima.

Io potrei qui ripetere ciò che ho detto al principio. Le associazioni marittime, in fin dei conti, sono società di mutuo soccorso, esse non producono, ma non servono che a ripar-

fire gli utili e i danni della produzione generale; e per verità questo vantaggio si può ben pagare qualche cosa, ma non troppo caro.

Ma io vi faccio osservare che le 24 compagnie di sicurtà che esistono in Genova, per le spese di amministrazione, di mediazione e di tassa, hanno una spesa di 400 e più mila lire all'anno, sopra un ammontare di premi pel concorrente di 1,500,000 come disse la Commissione, cifra che accetto: ciò vuol dire che queste spese ammontano a un terzo del totale dei premi, e al 50 per 100 dei danni ripartiti tra quelli per così dire associati a questo genere di mutue associazioni. Voi lo vedete, questo è già un pagare ben caro il beneficio della ripartizione.

La Commissione asserisce che siffatto diritto dell'uno per mille non è troppo grave, perchè malgrado di esso le associazioni si sono moltiplicate, e reputa ingente la cifra di 150 milioni all'anno a cui esse hanno portate le loro operazioni. Io osservo che questa somma non è punto esorbitante per una piazza di commercio che ha un mercato di consumo a provvedere bastevolmente grande, ed un commercio di economia non troppo esteso, ma pure di qualche considerazione, e che possiede un naviglio il quale per numero è il più esteso fra quelli di tutti i porti del continente europeo.

A parer mio il diritto summentovato è realmente forte. Scorgiamo infatti, malgrado la ripugnanza dei commercianti nostri a rivolgersi alle risorse degli esteri paesi, nulladimeno che una notevole quantità di assicurazioni si fa all'estero, come sono, a cagion d'esempio, quelle del commercio coll'America, che si sogliono eseguire in gran parte in Inghilterra, oltre di che v'è un'altra speciale considerazione. Le società nostre, a mio avviso, per un loro particolare modo di costituzione potrebbero fare miglior mercato delle compagnie estere, ed attirarsi dall'estero una non lieve quantità di assicurazioni, eppure ben poche ne possono avere, appunto perchè sono gravate da soverchie spese.

Faccio poi un'osservazione sul modo d'imporre questa tassa. La Commissione ha detto essere meglio imporre il capitale, per due motivi: l'uno perchè si è di più facile esazione, chè ad imporlo sul premio riuscirebbe per poco di impossibile esazione; e l'altro perchè la tassa vuole essere proporzionata al beneficio, e che d'altronde il termometro del beneficio si è appunto il capitale.

Io rispondo a queste due obiezioni prima di tutto con una questione di fatto. In Inghilterra la tassa si è imposta sul premio, ed io non veggo perchè ciò non si possa pur fare da noi. Questa è l'eterna questione che ha luogo pure quando si parla di economie, poichè si dice sempre: queste economie non si possono fare; ma se in altri paesi si sono attuate, avendo buona volontà, si potranno attuare anche da noi.

Soggiungo poi non essere vero che il capitale sia l'unica cifra o la principale che debbe servire di termometro per misurare il beneficio, e che piuttosto sarebbe un vero termometro il premio, perchè il beneficio non è solamente in proporzione del capitale impiegato, ma ancora in proporzione del tempo in cui il capitale è stato impiegato; ora il premio misura quasi sempre il tempo in cui il capitale è stato impiegato, perchè il premio è in proporzione della lunghezza dei viaggi, e la lunghezza dei viaggi apporta naturalmente maggiore lunghezza d'impiego.

Ora se voi imporrete la tassa sul capitale, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che per alcuni commerci di brevissima durata si dovrà pagare un'imposta troppo forte, un'imposta che alcune volte potrà forse equiparare quasi

l'ammontare del premio stesso ed essere sproporzionata al beneficio.

Signori, per non volere basare la tassa sopra giusti principii di economia, ne emergono molti svantaggi, molte inconseguenze. Infatti il Ministero aveva proposto la tassa dell'uno per mille per le sicurtà marittime, la tassa invece dell'uno per cento per le società per terra, o per laghi e fiumi. Da questo, signori, almeno secondo un calcolo approssimativo che io ho fatto, ne seguiva nientemeno che le assicurazioni marittime pagavano quaranta volte più che le società per laghi e per fiumi e per terra.

A dir vero la Commissione ha riparato a questa dissonanza; ma in che modo vi ha riparato? Imponendo una tassa dell'uno per mille, come per le sicurtà marittime, così sopra tutte le altre sicurtà. Ora io credo che ciò sia troppo, e che ne sarà incagliata ogni sicurtà per laghi e per terra, perchè il premio non può essere in questi che minimo, e la tassa forse annienterà questo genere di assicurazioni. Io vedo che il Governo ha proposto, e la Commissione, se non erro, ha mantenuto dieci centesimi per mille sulle sicurtà sopra la grandine, cinque centesimi sopra le sicurtà per gl'incendi; ciò che equivale, signori, per la sicurtà sulla grandine all'uno per mille sul capitale, per la sicurtà sopra gl'incendi all'uno per 25,000, mentre che per le sicurtà marittime è stabilito l'uno per mille. Io non posso comprendere questa diversità: i danni che avvengono per gl'incendi, per la grandine e per tutti gli altri motivi, sono pur danni provenienti dagli elementi della natura, come quelli di mare coperti nelle assicurazioni marittime, le quali d'altronde comprendono sempre anche i danni provenienti dagli incendi, e tutti gli altri danni che possono provenire dagli oltraggi della natura. Dico adunque che questo sistema produce delle anomalie, delle inconseguenze, insomma dei cattivissimi risultati.

Io non stancherò di più la Camera a questo riguardo, mi limiterò, secondo il mio costume, alle osservazioni che ho fatto, senza porre innanzi alcuna proposta, ed accetterò volentieri quelle che verranno fatte, sapendo come alcuni membri di questa Camera intendano presentare degli emendamenti sia relativamente alla quota, sia al modo di mettere quest'imposta.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole preopinante esordiva coll'osservare che quasi a malincuore egli prendeva la parola, pel timore d'incorrere la taccia di troppo frequente parlatore; io invece lo ringrazio di avere in due circostanze preso a discorrere, poichè dichiaro schiettamente che per parte mia, e credo per parte pure di molti membri di questa Camera, si lamentava come le persone che per pratica, per abitudine sono più perite in cose di commercio, non prendessero una parte abbastanza attiva nelle discussioni di queste materie, onde io, lungi dal muovergli rimprovero per aver egli ripetutamente presa la parola per combattere le proposte ministeriali, gli faccio anzi invito di voler prendere parte alla discussione tutte le volte che si tratterà di questioni attinenti al commercio.

Ciò detto, mi farò ad esaminare gli appunti fatti dall'onorevole preopinante all'attuale progetto di legge.

Egli ha rappresentato questo progetto come una legge meramente fiscale intesa ad imporre nuovi aggravii alle società anonime, alle società d'assicurazione, e quindi ha creduto di dover combattere il principio dell'imposta sulle società, facendo il panegirico dello spirito di associazione. Io mi associo pienamente a quanto l'onorevole preopinante ha detto

intorno allo spirito di associazione; ed opino come lui, che questo debbasi favorire in ogni maniera, perchè è dalla diffusione dello spirito d'associazione che si deve, a mio credere, sperare il più efficace miglioramento nell'ordine sociale.

Ma, o signori, dove l'onorevole preopinante cadeva in errore era nel rappresentare questa legge come una nuova legge d'imposta. Non v'ha dubbio, che in questa legge vi siano alcune nuove disposizioni fiscali; ma essa nel suo complesso, lungi dall'imporre nuove gravanze, ripartisce in modo più razionale, e più favorevole alle compagnie stesse le gravanze attuali. L'onorevole preopinante parlando prima sui generali accennava alla tassa del mezzo per mille all'anno, di cui si vogliono colpire le società anonime, e le società in accomandita per azioni, ma non ricordava che la legge del 22 giugno 1850 già imponeva su queste società una tassa, e che la nuova legge non aveva altro scopo, che di modificare la tassa stessa in un modo più favorevole alle compagnie. Diffatti l'articolo 6 della citata legge dice:

« I titoli, cartelle, certificati, o le iscrizioni fatte sui registri delle società commerciali, a termini dell'articolo 44 del Codice di commercio, comprovanti la proprietà di azione in una società, compagnia, od intrapresa qualunque finanziaria, commerciale, od industriale, sono sottoposte al bollo proporzionale, od al visto per bollo di 50 centesimi ogni 100 lire di capitale nominale. »

Vede dunque l'onorevole preopinante che la legge in vigore colpisce di un diritto del mezzo per cento sul capitale da pagarsi da ogni società per azioni all'atto della sua costituzione, e questo diritto non si rinnova che ogni 20 anni. La legge proposta invece abolisce questo diritto, e vi sostituisce un diritto annuo del mezzo per mille, un diritto dieci volte minore. Il diritto attuale ha due inconvenienti: il primo di sottrarre dalle società una parte notevole del loro capitale nell'atto della loro costituzione, il che è veramente una tassa sul capitale: il secondo inconveniente si è di colpire del pari tutte le società, qualunque sia la loro durata, purchè non ecceda i venti anni; tanto paga nel sistema attuale la società che non ha che cinque, che sei, che dieci anni di durata, quanto la società che deve durarne venti. Questa è una vera ineguaglianza, una vera ingiustizia.

La legge proposta sostituendo ad una tassa unica e grave una tassa mite ed annua, ha surrogato ad una tassa sul capitale una tassa sul reddito; ed evidentemente una tassa del mezzo per mille sul capitale è talmente tenue che non può avere influenza sopra il riparto degli utili delle società anonime, e non può quindi nemmeno esercitare conseguenze funeste sullo spirito di associazione.

Prendiamo, a cagion d'esempio, una società anonima del capitale di 8 milioni, come quella della Banca Nazionale. Ebbene, la tassa del mezzo per mille annua ragguagliata a questo capitale produce una tassa di 4 mila lire. Vede l'onorevole deputato che certamente una tassa annua di 4 mila lire sopra una società anonima che ha un capitale di 8 milioni è mitissima, è tale che sarà sopportata facilmente sugli utili della società medesima.

Insisto su questo punto, poichè mi sembra il principale tra quelli fra cui verte la questione, cioè che qui non si tratta di una nuova gravanza, ma di modificare la gravanza esistente e di sostituire ad una tassa, che è veramente sul capitale, una tassa che è fino ad un certo segno sul reddito.

Siccome non si tratta di una tassa nuova, ma di una già esistente, non prenderò a ribattere tutti gli appunti fatti dall'onorevole preopinante contro essa; dirò solo che la ri-

conosco contraria ad alcuni dei migliori principii economici, poichè può fino ad un certo punto darsi che non colpisca la rendita; tuttavia osserverò che nel nostro sistema d'imposte un gran numero di balzelli gravitano sul capitale ed in un modo assai più largo di quello che non possa colpirlo la tassa attuale.

Diffatti l'imposta sulle successioni, sull'insinuazione, quella sui diritti giudiziali, degli emolumenti sono tutte tasse che si possono dire stabilite sul capitale, ed in modo più largo dell'attuale.

Infatti la tassa esistente si può dire un'imposizione sul capitale, poichè le società anonime nel costituirsi devono detrarre dal proprio capitale quel mezzo per cento che la legge del 22 giugno loro imponeva, mentre invece, quantunque la base della nuova tassa sia il capitale, essa è talmente mite che sarà sicuramente sottratta dal beneficio della compagnia.

Credo adunque che, dietro i principii di economia politica invocati dal preopinante, si possa dire che la legge da noi presentata sia assai migliore di quella esistente, e che costituisca una riforma benefica.

Ma la legge attuale ha un altro scopo, ed è di sottoporre le compagnie estere ai medesimi pesi a cui soggiacciono le compagnie nazionali.

Nello stato attuale delle cose si verifica questa strana anomalia, che mentre le società nazionali sono colpite da un diritto di bollo sul capitale, le compagnie estere vanno esenti da esso.

Il Governo ha stimato che fosse equo il far sparire questa differenza.

Fautore del libero scambio, non dirò che si debbano promuovere con favori troppo larghi le industrie e le società nazionali rispetto alle industrie ed alle società forestiere: ma sembrami tuttavia che sia un immenso errore l'accordare alle società estere favori e privilegi di cui le società nazionali non godono.

E in ciò io credo che la legge che or si discute conferisca un vero beneficio alle nostre società. Parrai poi che l'appunto mosso alla legge dal lato fiscale dall'onorevole preopinante, si fondi sopra un errore di fatto, cioè sulla supposizione che si trattasse or qui d'una nuova tassa, e non della riforma d'un'altra già esistente.

Passo quindi ad esaminare quanto egli disse intorno alla tassa sopra i contratti d'assicurazione marittima, e qui dichiaro che m'occorre di avvertire ciò che taceva l'onorevole preopinante, che qui non si tratta di un balzello nuovo, nè di imporre sui contratti d'assicurazione marittima un nuovo diritto, ma solo di regolare un fatto che, a mio credere, è assolutamente anormale, e restituire all'erario dello Stato il prodotto d'un'imposta che era stata abbandonata alla Camera di commercio di Genova. In virtù di questa legge le compagnie di assicurazione non verranno sottoposte a nuovo balzello, ma, invece di pagarne l'ammontare alla Camera di commercio di Genova, lo pagheranno all'erario dello Stato.

Questo fatto che io prego la Camera di notare, distrugge, a mio credere, in massima parte le obiezioni dell'onorevole preopinante: ciò nulla di meno io sono pronto a riconoscere che, ove questa tassa sulle assicurazioni marittime sia troppo grave e posta sopra basi viziose, si debba riformare.

L'onorevole preopinante faceva un primo appunto a questa tassa, dicendo che sarebbe stato più logico e conforme alla giustizia, ove si volesse imporre i contratti di assicura-

zione, di colpire il premio anzichè il capitale. Non vi è dubbio che a prima giunta pare più razionale il colpire il premio, poichè l'importanza del contratto si compone di due elementi, del capitale il quale dà luogo al contratto, e della ragione di premio.

Tuttavolta conviene avvertire che, se si mantiene il sistema attuale di colpire il capitale, la tassa si può percepire nel modo il più semplice; basta alle compagnie di assicurazioni di recarsi, quando vogliono fare un contratto, all'ufficio incaricato della riscossione della tassa, e di farsi dare una polizza con un bollo proporzionale al contratto da farsi; cosicchè chi vuole assicurare per 100,000 lire si reca all'ufficio della Camera di commercio, e chiede una polizza sulla quale vi sia una ricevuta di lire 100, senzachè vi sia mestieri per parte dell'ufficio della Camera di fare indagini onde assicurarsi della regolarità dell'atto. Se invece si volesse stabilire la tassa sul premio, sarebbe necessario di sottoporre i registri della società a visite, a verifiche, ad ispezioni continue, ciò che tornerebbe a grandissimo incomodo.

Ma vi è un'altra ragione economica: i premi di assicurazione crescono in proporzione e del rischio e della lunghezza del viaggio; onde, se si adottasse il sistema di stabilire la tassa sul premio e non sul capitale, i viaggi di lungo corso, di maggiore durata, ed esposti a rischi maggiori verrebbero a sopportare un peso relativamente maggiore di quello che sopportano attualmente; invece i viaggi di breve durata e soggetti a pochi rischi verrebbero in proporzione esonerati.

Ora, nella mia qualità di oppositore del sistema protettore, non mi disporrei molto volentieri ad accordare favori come fanno alcune nazioni, alla navigazione a lungo corso ed a guiderdonarla di premi eccessivi; ma quando io trovo una legge che esiste, che per altra parte contiene alcuni notevoli vantaggi, e che indirettamente favorisce i viaggi a lungo corso, in verità molto mal volentieri mi disporrei a modificarla.

Io credo quindi che vi siano ed una ragione amministrativa ed una ragione economica che militano del pari a favore del sistema attualmente in vigore e che il Ministero e la Commissione vorrebbero conservare.

L'onorevole preopinante avvertiva esservi una grande disparità fra la tassa da cui in virtù della legge presente vengono colpite le assicurazioni marittime e quelle che colpirebbero le assicurazioni terrestri.

Ma qui farò notare non esservi paragone nei rischi a cui tendono rimediare le assicurazioni marittime e le assicurazioni terrestri.

Il premio sulle assicurazioni terrestri, se non erro, viene all'1 per mille, e qualche volta ai tre quarti per mille, mentre i rischi delle assicurazioni marittime, sono di rado al disotto dell'uno per mille, perchè i contratti sono di natura affatto diversa, ed è per ciò che anche diversa è la tassa.

Finalmente, egli avvertiva ai pratici inconvenienti della tassa sulle assicurazioni marittime, e manifestava l'opinione che, ove questa non fosse stata in vigore sinora, l'industria delle assicurazioni marittime si sarebbe ancora di molto sviluppata in Genova.

Mi permetta di non dividere la sua opinione, perchè, se vi ha industria e speculazione che abbia attirato più specialmente gli speculatori in Genova (dove disgraziatamente lo spirito d'associazione è ancora all'infanzia), sono appunto le società di assicurazioni marittime.

L'onorevole preopinante riconobbe esistere in Genova ventiquattro società di assicurazioni marittime, mentre non se ne conta negli altri rami d'industria quasi nessuna.



Quindi, l'onorevole preopinante vedrà che questa tassa non ha potuto essere nociva allo sviluppo dell'industria delle assicurazioni marittime.

Ma abbiamo un altro argomento di maggior peso. La tassa attuale (per una strana anomalia, che però è scevra di inconvenienti nella pratica) è ristretta al circondario del tribunale di commercio di Genova. Ciò posto, se una società si stabilisse fuori di esso, a cagion d'esempio, a Savona, andrebbe immune dall'imposta. Ciò nullameno, tuttochè le comunicazioni tra Genova e Savona siano assai facili e pronte, non venne mai in capo ad alcuna società di stabilire in quest'ultima città la sede delle sue operazioni. Chiaro dunque si scorge che, se siffatta tassa fosse sì grave e pernicioso, a fine di evitarne il pagamento, una o più società avrebbero fuor di dubbio fissata la loro sede in Savona, e mediante agenti avrebbero potuto agevolmente estendere le loro operazioni alla piazza di Genova.

L'onorevole preopinante non avendo fatto veruna mozione speciale, nè proposto alcun specifico mutamento, io non proseguo più oltre la mia risposta, e mi riservo, allorchè avrà luogo la discussione degli articoli, di ribattere gli argomenti arrecati contro le varie disposizioni di questa legge.

Mi basta ora d'aver chiarito che non si tratta di stabilire una nuova gravezza, e che anzi è questione di meglio ripartire quella già esistente, tanto per le società anonime, quanto per le società di assicurazione marittima.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Despine.

**DESPINE.** Messieurs, c'est avec beaucoup de regret que je me présente encore aujourd'hui comme opposant à la loi qui nous est soumise; car, ainsi que déjà j'ai eu l'honneur de le dire plusieurs fois, je suis complètement étranger à toute espèce de sentiment d'hostilité contre le pouvoir. J'aurais bien désiré que les paroles que vient de prononcer monsieur le président du Conseil eussent pu me convaincre et m'engager à renoncer à la parole que j'avais demandée. Je sais que malheureusement nous ne pouvons pas soustraire le pays à de nouveaux impôts, et, pourvu que les lois d'impôt qui nous sont proposées soient en harmonie avec la proportionnalité des charges garanties par le Statut, pourvu qu'elles soient appuyées de motifs vrais, et fondées sur les principes de la justice distributive, je suis prêt à les appuyer dans les limites toutefois du possible.

Je crois donc devoir protester à l'avance contre toute interprétation contraire qui pourrait être donnée à mes paroles; et si l'on juge de me répondre, je désire que l'on reste entièrement, comme moi, sur le terrain des faits, le seul qui convienne à la dignité de cette Chambre et à la gravité de la discussion qui nous occupe.

Messieurs, le projet de loi que nous discutons, se lie, comme l'a très-bien dit l'honorable monsieur Casaretto, au grand principe de l'association; à ce principe fécond qui réunit les forces divisées, qui tend à se développer d'autant plus que le régime de la publicité, que la modération des droits et l'activité des relations en font sentir davantage le besoin, et qui est conséquemment appelé à devenir chez nous un puissant élément de prospérité.

Par ces motifs, je crois qu'il mérite de notre part la plus sérieuse attention.

Le Ministère et la Commission, en le proposant, ont dit qu'ils avaient trois buts:

1° De régulariser l'intérêt des contractants en soumettant les sociétés étrangères à fournir une garantie de leurs opérations;

2° De régulariser l'intérêt des sociétés nationales en pré-

venant la concurrence illimitée des sociétés étrangères sans charges correlatives;

3° Enfin de régulariser l'intérêt du trésor en étendant le droit du timbre à toutes les sociétés par actions.

Messieurs, je reconnais avec le Ministère et la Commission que les sociétés de commerce n'existent que par la loi; qu'elles ne peuvent agir que dans les limites de l'Etat où cette loi s'observe, et qu'ainsi une société étrangère a besoin d'autorisation.

Je reconnais en outre que les sociétés étrangères ne pourraient pas être affranchies des droits exigés par les sociétés nationales, qu'elles doivent être soumises à nos lois et tribunaux tant dans l'intérêt de nos justiciables que dans l'intérêt du trésor; que nos fonds publics doivent, préférablement aux fonds étrangers, autant que cela est possible, être destinés à leur fournir des garanties; qu'enfin toute société de commerce doit concourir aux charges publiques, et que ce concours doit être en rapport avec les bénéfices obtenus.

Aussi, si le projet eût été l'application exacte de ces principes, je ne ferais aucune observation. Mais en l'examinant, il est facile de reconnaître que si ces principes sont le prétexte, la fiscalité en est le but unique, malgré les assertions contraires de M. le président du Conseil. Elle y a même été poussée à un excès dont les autres pays n'offrent pas d'exemple, et bien loin de féconder l'esprit d'association, elle tendrait à la détruire complètement.

C'est pourquoi je crois de mon devoir de combattre le projet tel qu'il a été présenté.

Ce projet atteint en général toutes les sociétés anonymes ou en commandite, puis tous les individus ou sociétés qui se livrent aux associations maritimes ou terrestres, soit qu'elles appartiennent aux assurances à prime, soit qu'elles appartiennent aux assurances mutuelles.

Je ne m'étendrais pas sur les sociétés en commandite par actions, et sur les sociétés anonymes.

Les premières ne se trouvant pas comprises dans l'article 6 de la loi du 22 juin 1850, comme non contemplées par l'article 44 du Code de commerce, il est juste qu'elles participent aux mêmes charges que les autres. Celles dont les actions se transmettent par acte public ne doivent pas être assujetties au double droit d'insinuation et de timbre. Le terme de vingt ans excédant souvent leur durée, il est plus rationnel d'asseoir le droit d'année en année.

Enfin, la taxe annuelle de demi pour cent sur le capital n'est pas excessive, et se trouve d'ailleurs conforme à celle établie dans d'autres pays, notamment en France. Je ne conteste donc point la quotité de ce droit en ce qui les concerne; seulement je ferai remarquer qu'en France les fractions au-dessous de 100 et de 1000 francs sont comptées, pour la perception, de 20 en 20 francs, tandis que le projet actuel les compte pour entiers. Cette extension est vraiment excessive, surtout si l'on considère que depuis que se développe l'esprit d'association, le capital nominal de chaque titre tend à diminuer pour devenir accessible à toutes les fortunes.

Il me paraît donc indispensable de modifier l'article 5 dans le même sens. Je ferai encore remarquer que l'article 26 de la nouvelle loi qui nous est proposée sur les patentes, établit, comme seul droit qui leur soit imposé, un droit de 2 1/2 pour cent sur le revenu ou de 2 pour mille sur le capital pour les sociétés anonymes, droit quadruple de celui proposé dans la présente loi.

Peut-être l'un est-il à titre de *droit de timbre* et l'autre à titre de *droit de patente*; mais alors on conviendra que re-



lativement aux autres sociétés, ce serait un droit énorme d'autant plus que les sociétés en commandite n'y sont nullement désignées.

J'espère que monsieur le ministre des finances voudra bien donner des explications à ce sujet.

Mais la partie de la loi qui mérite l'attention la plus sérieuse de la Chambre est celle qui concerne les assurances; elle en forme même l'objet principal.

Certes, messieurs, il n'est pas nécessaire d'insister sur l'utilité des institutions d'assurances qui doivent leur origine à un principe de prévoyance et de haute moralité. Dans les pays les plus en progrès, nous voyons les assurances s'étendre sur tout ce qui est susceptible de détérioration, de destruction totale ou partielle, par accidents de mer, tempêtes, naufrages, transports par terre, incendies, grêle, intempéries de toute espèce. Nous les voyons aussi s'appliquer sur la vie, la santé, la liberté, la solvabilité même des individus, en un mot sur toutes choses corporelles ou incorporelles susceptibles de courir des risques.

Chez nous, au contraire, de semblables institutions sont loin d'avoir pris un développement convenable, car nous n'avons jusqu'ici que les sociétés d'assurances maritimes, dont 24 existent à Gênes, et qui assurent une valeur de 150 millions; deux sociétés d'assurance contre l'incendie, l'une mutuelle, et l'autre à prime, dont les risques n'arrivent pas encore à un milliard, soit à 1/3 des propriétés bâties; enfin, une société sur la mortalité du bétail qui commence à peine à s'organiser. Pour les autres assurances, notamment sur la vie et sur la grêle, nous devons recourir à l'étranger.

Ainsi, plus qu'ailleurs, ces sociétés doivent être chez nous encouragées, au lieu d'être entravées par des dispositions fiscales.

Cependant, le projet comprend non-seulement les sociétés actuelles, mais toutes celles sans exception qui pourraient se former. Il désigne nominativement les assurances maritimes, celles sur fleuves, sur torrents, sur lacs, et par terre, celles sur la vie, celles contre l'incendie, contre la grêle; puis il comprend, sous une dénomination générique, toute autre espèce quelconque d'assurance non indiquée.

Les sociétés d'assurance sont, comme vous le savez, de deux espèces: à primes et mutuelles. Le projet n'établit pas de différence entre elles et les frappe de la même manière; cependant il existe entre l'un et l'autre système une différence radicale, dont on n'a pas tenu compte et que je dois signaler.

Dans les sociétés à primes, l'assureur perçoit de l'assuré une prime qui a un double but: celui de couvrir les pertes et les frais d'administration, et celui de lui procurer un bénéfice raisonnable. D'après l'esprit de la loi et les termes mêmes de la Commission, ce n'est qu'en proportion des bénéfices obtenus que ces sociétés doivent concourir aux charges publiques.

Or, sont-elles taxées en cette conformité, en adoptant même les réductions de la Commission? Je ne le pense pas.

En effet, les assurances maritimes, sur fleuves, sur lacs, et par terre, ont été portées à 1 pour mille annuellement sur les sommes assurées; celles sur la vie à 1/4 pour cent, soit 25 centimes sur les versements; celles sur l'incendie à 0 05 centimes par mille annuellement sur le capitale; celles sur la grêle et toutes autres assurances, à 10 centimes également annuellement par mille sur la somme assurée.

Le recours de la Chambre de commerce de Gênes, qui a été distribué à la Chambre, prouve l'énormité de la taxe relative aux assurances maritimes.

Ce n'est pas une raison suffisante que celle de dire que le droit a existé jusqu'à ce jour; car, avec un pareil système, tous les droits différentiels, ceux de navigation, ceux de douanes et tous les autres que nous avons réduits dans les Sessions précédentes, auraient dû être maintenus.

D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'excessivité du droit a été blâmée. Si la Chambre du commerce ne l'a pas combattu, c'est qu'il tournait à son profit et formait partie essentielle de son revenu.

Nous ne devons pas mettre nos assureurs dans une condition plus défavorable qu'à l'étranger; autrement, à moins de l'interdire par clause pénale, nos armateurs nationaux iront se faire assurer ailleurs par les compagnies étrangères. La Commission me paraît avoir fait une erreur matérielle en disant, à la page 5 de son rapport, qu'en France il y a deux droits sur les assurances: le papier timbré de dimension et le droit de timbre. Si j'ai bien lu la loi du 5 juin 1850, le premier droit frappe seul les assurances maritimes; et pour les autres assurances qui ont une durée de plusieurs années, le deuxième vient seulement en substitution et à titre d'abonnement annuel, pour faciliter les contribuables.

Les primes maritimes sont, comme on sait, très-variables. Un grand nombre, notamment celles pour le petit cabotage, est inférieur à 1 pour cent. En temps de paix, la prime moyenne ne dépasse guère 1 1/2 pour cent. Aussi l'Angleterre, qui frappe le capital, a dû réduire l'ancien droit de 1 pour mille, à 1/8, à 1/2, et ne le maintient à 1 pour mille que lorsque les primes sont au-dessus de 1 1/2 à 2 pour cent.

Comme l'assurance est basée sur la chance de perte, la prime est toujours calculée de manière à laisser au plus une marge ou bénéfice de 10 à 20 pour cent. Le droit proposé dans le projet serait donc en moyenne le 1/3 du bénéfice total, ce qui serait excessif et hors de toute proportion. Ainsi, puisque monsieur le ministre des finances lui-même semble manifester la volonté de réduire ce droit, j'espère que, lors de la discussion de l'article, un amendement pourra être proposé à ce sujet.

Monsieur le ministre ayant cité l'exemple de Gênes, où le droit payé jusqu'à ce jour n'a pas empêché de s'y faire assurer, je lui répondrai que si Gênes est préférée, pour les assurances, à Savone et autres villes, c'est parce que les expéditions partent de Gênes, et qu'il est tout naturel qu'on aille chercher l'assurance là d'où partent les bâtiments et, en conséquence, les marchandises.

Les mêmes observations doivent s'appliquer aux autres assurances; toutes les taxes proposées offrent le caractère d'exagération et sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs.

Ainsi les assurances sur la vie étant taxées à 1/4 pour cent sur le versement, ainsi que le propose la Commission (tandis que le Ministère lui-même avait proposé 1/2 pour cent), font 25 centimes. En France, au contraire, elles sont seulement assujetties au droit de timbre de dimension de 35 centimes à 2 francs, ou bien à un abonnement annuel de 20 centimes; il y a 1/5 en moins sur notre taxe.

Pour les assurances contre l'incendie la taxe est de 5 centimes pour mille, tandis qu'en France elle n'est que de 2 centimes, soit 3/5 de moins.

Pour les assurances contre la grêle on propose 10 centimes, et en France on ne paye que 2 centimes; c'est donc 4/5 de moins que chez nous.

Les primes étant très-variables, suivant la nature des risques, si l'on veut imposer le capital, la taxe devrait être aussi très-modérée. Vouloir l'introduire plus forte qu'en

France, ce serait fermer la porte à tout développement, ce serait faire pour les assurances le contraire de ce que nous avons fait pour l'industrie et le commerce en réduisant les droits sur les matières premières et sur la consommation.

Il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que, les primes formant avec le capital des sociétés anonymes la garantie des sommes assurées, on diminue le gage de celles-ci en y touchant, ou bien on oblige l'assureur à modifier ses tarifs en proportion, ce qui est un autre inconvénient non moins grave.

La Commission a fait valoir comme motif péremptoire le besoin du trésor. Je reconnais avec elle ce besoin; mais il est un principe qui domine tous les autres, parce qu'il est écrit dans le Statut et dans les lois immuables de la justice: c'est la proportionnalité des charges publiques, proportionnalité qui est évidemment violée dans le projet actuel.

Je viens de considérer les sociétés à primes. Si la loi est vicieuse à leur égard, elle l'est bien davantage à l'égard des sociétés d'assurances mutuelles. Ni le Gouvernement, ni la Commission ne me semblent s'être rendus un compte exact de ces sociétés, et j'espère que la Chambre ne voudra pas se rendre complice d'un pareil oubli des vraies théories économiques.

Messieurs, qu'est-ce qu'une société mutuelle? C'est une association de personnes qui se réunissent pour suppléer à l'insuffisance de la protection du Gouvernement et pour répartir entre elles les pertes que des accidents fortuits peuvent causer à leur bâtiments, leur meubles, leurs récoltes, leur bétail ou leurs marchandises.

Elles ne cherchent pas à faire un gain. La prime que payent les membres de l'association n'est que l'apport anticipé du montant présumé des pertes. Si celles-ci sont moindres, il y a lieu à une simple restitution. Ce n'est donc pas un bénéfice, et vouloir les frapper, c'est se mettre en opposition directe avec l'esprit avoué de la loi.

Ces compagnies d'assurance ne sont pas même considérées comme sociétés commerciales (en opposition des sociétés à prime). Elles ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce, mais bien des tribunaux ordinaires, comme il résulte de plusieurs arrêts rendus en France et dans notre pays. Pour vous citer un seul exemple, j'énoncerai les sociétés contre l'incendie en Assurance et j'extrais ces documents du journal *L'Assuré et l'Assureur* de 1851.

J'y trouve que 58 sociétés mutuelles couvrent 10 milliards de risques, sans le moindre bénéfice; que 15 sociétés à primes couvrent 26 milliards et perçoivent 22,556,499 primes qui laissent 11,019,800 francs de bénéfice. Y aurait-il justice, je vous le demande, à frapper également les sociétés mutuelles et les sociétés anonymes?

Les sociétés mutuelles ne sont que des établissements de prévoyance. Leur utilité est tellement reconnue que dans plusieurs États l'assurance mutuelle, surtout pour les incendies, est obligatoire. Le Gouvernement en prend lui-même la direction, il fait l'avance des pertes dont il se rembourse, par voie de répartition, sur tous les assurés. Ainsi je vous citerai Genève, canton de 65,000 habitants, où le Gouvernement dirige les assurances mutuelles, qui s'élèvent, en ce moment, au chiffre de 110 millions.

Je pourrais vous citer d'autres cantons de la Suisse et plusieurs États Allemands où l'on emploie ce même système.

Ce système est éminemment avantageux selon moi. Il permet une surveillance locale très-grande, des frais moindres, des mesures de police efficaces pour l'exécution de la loi sur la suppression des chaumes, et pour l'établissement d'appa-

reils de pompes et autres moyens de sauvetage; en sorte qu'il favorise la diminution des sinistres et tend ainsi à prévenir la diminution du capital de la fortune publique.

A la même classe appartiennent les sociétés mutuelles destinées à fournir des secours aux malades, aux blessés et aux infirmes, des pensions de retraite et à subvenir aux frais funéraires. Comme ces sociétés ne sont que des combinaisons d'assurances sur la vie et qu'elles ne sont pas exceptées, la loi tendra évidemment à les frapper.

Or nous avons déjà plusieurs de ces sociétés; ainsi dans les mines royales de la Savoie, il y a la caisse de secours des ouvriers. Il y eu à Chambéry, à Annecy, à Aix, dans plusieurs villes du Piémont et même à Turin. Eh bien! messieurs, savez-vous ce qui se passe en France? En France on suit un système tout opposé. Vous connaissez tous, sans doute, la loi du 5 juillet 1850 par laquelle le Gouvernement français a provoqué dans toutes les communes, sous le patronage du maire et du curé, la formation de semblables sociétés de secours mutuel.

De grandes prérogatives leur ont été ensuite assurées. Ainsi, par exemple, le Gouvernement les a déclarées établissement d'utilité publique; il les a exemptées du droit de timbre et d'enregistrement; leur a permis de verser leurs fond dans les caisses des dépôts et consignations à 4 1/2 pour cent; les a autorisées à accepter des donations et des legs; a obligé les communes à leur fournir un local pour leurs séances; enfin il vient de déclarer par une ordonnance du 5 janvier 1853 que les diplômes de ces sociétés serviront de passe-ports aux ouvriers pour circuler dans toute la France.

Eh bien! messieurs, je vous le demande, aura-t-on le courage de frapper chez nous ces sociétés, tandis qu'ailleurs elles sont exemptées par des dispositions spéciales de tous frais et qu'elles sont entourées d'une aussi grande protection?

J'ai donc raison de dire que la taxe en elle-même pour les sociétés mutuelles n'est ni juste ni morale.

Maintenant je veux la considérer dans son mode d'application, c'est-à-dire dans son assiette laquelle est établie sur la même base que les sociétés à prime. Sous ce rapport, je la trouve encore bien plus défectueuse. Outre que le caractère de ces sociétés, comme établissements de bienfaisance, devrait les affranchir, le système de la mutualité exige naturellement beaucoup plus de formalités pour sauvegarder tous les intérêts. Aussi leurs écritures sont nombreuses, leurs transactions sont entourées de tous les garanties et soumises à des règles légales fixes. L'administration est plus gênée dans son action; il lui fait beaucoup plus d'actes et de consommation de papier à timbre, en sorte que l'ensemble de leurs frais est très-considérable.

Je citerai pour exemple la société mutuelle de Turin. Je puis vous en parler avec connaissance de cause puisque je fais partie du Conseil d'administration. Et bien, sur 500,000 francs de primes, les frais, sans compter le papier timbré, s'élèvent annuellement à 150,000 francs, soit le tiers environ de ses recettes. Vous ne devez pas vous en étonner, messieurs; il en est de même dans les sociétés de même nature qui existent à l'étranger, et l'on voit dans un ouvrage publié par le Gouvernement belge, que les frais sont évalués de 30 à 40 pour cent.

La pétition qui a été présentée à la Chambre et sur laquelle a référé monsieur le rapporteur, a mis ces inconvénients en évidence. On y voit que la prime variant de 30 centimes à 10 francs par mille, le même droit serait perçu pour une prime de 15 francs que pour une de 500 francs; qu'ensuite pour la grêle la prime variant de 10 centimes à 10 francs

pour cent, le même droit serait perçu pour une prime de 50 francs que pour une de 3000.

On y voit en outre qu'avec la loi du 22 juin 1850, la compagnie supporte déjà aujourd'hui, rien que pour le papier timbré qu'elle consomme, une dépense de 17,600 francs ainsi répartis :

6000 polices en 24,000 feuilles à 0 40 . . . . .	Fr. 9,600
Copies, injonctions, manifestes, expertises et trans-	
missions . . . . .	3,000
60,000 quittances de cotisation à 0 40 ou 0 20. »	5,000
	<u>Fr. 17,600</u>

En y ajoutant les 5 centimes pour mille, soit 32,500 francs on arrive à un chiffre total de 50,100 francs sur des assurances de 650 millions. Encore faites-bien attention que nous ne comptons pas les fractions qui, répétées sur 60,000 polices, devront compter pour des entiers et élèvent cette somme de 110.

La compagnie serait donc obligée de payer cette somme et cela dans une époque, où par la perte qu'elle a éprouvée l'année dernière, celle de la manufacture Malan, 500,278 86, elle a dû entamer son fond de réserve d'une cinquantaine de mille livres.

Maintenant pour avoir une idée plus nette encore de la question, comparons cette taxe avec celle payée par la plus importante de nos institutions commerciales, celle de la Banque Nationale dont les actions ont acquis un accroissement si rapide en suite de ses bénéfices et sur laquelle plusieurs membres de cette Chambre sont beaucoup plus compétents que moi.

J'ai sous les yeux le compte des années qui viennent de s'écouler, et j'y trouve qu'en 1850 la Banque a réalisé francs 1,161,750 68 de bénéfice, et qu'elle a payé francs 8568 10 d'impôt;

Qu'en 1851, elle a réalisé francs 935,521 61 de bénéfice, et a payé francs 22,559 07;

En 1852, n'ayant que le compte du premier semestre, je trouve qu'elle a eu dans ce semestre francs 521,761 25 de bénéfice, et qu'elle a payé francs 21,125 59.

Mais sur cette dernière somme figurent 11,560 francs pour droit de patentes, en suite de la loi du 16 juillet 1861, calculé à raison de 2 pour cent.

Ainsi la Banque avec ses énormes bénéfices arriverait à ne payer que la 1/2 ou les 2/5 de ce qui est demandé à la société mutuelle!

Vous voyez, messieurs, que ce simple énoncé et la comparaison de ces deux chiffres me dispensent d'y ajouter aucun commentaire.

Je crois donc que monsieur le rapporteur de la Commission n'était pas fondé, comme il l'a dit au commencement de cette séance, quand il soutenait que le droit n'était pas exorbitant, car il est au contraire excessif.

Il a dit en second lieu que ce droit tient à l'importance des affaires, mais il n'a pas tenu compte que ces affaires ne produisent à la compagnie aucun bénéfice.

Il a dit en dernier lieu que les droit se répartissant sur les assurés ne pouvaient nuire à la marche des opérations; mais il aurait dû observer que cette augmentation de charges tendra elle-même à éloigner les assurances. Ainsi, messieurs, au lieu de vouloir entraver par des lois de fiscalité la formation des sociétés d'assurance, nous devrions faire tous nos efforts pour en encourager la création, pour les généraliser le plus possible; nous devrions même imiter les États qui vivent sous un régime plus démocratique que le nôtre,

et rendre ces assurances mutuelles obligatoires en les plaçant sous la direction du Gouvernement.

Destinées à garantir la conservation de la propriété imposable, les assurances n'intéressent pas moins le Gouvernement sous le rapport fiscal, que sous l'obligation qui lui incombe de protéger tous les citoyens, de conserver et de développer, autant qu'il dépend de lui, la richesse publique.

Ses agents fiscaux et ses agents administratifs lui permettraient de réduire les frais de perception et de gestion, et de prévenir bien des sinistres par une surveillance locale constante et par l'entretien des appareils et moyens de sauvetage convenables. Cela est si vrai, qu'en France plusieurs Conseils généraux en ont fait au Gouvernement en 1846 la demande formelle dans leur Session, notamment ceux de l'Ain, du Doubs, du Jura, d'Eure et Loire, des Landes, de la Meurthe, de la Haute-Saône, de la Haute-Vienne, des Vosges, etc. etc., c'est-à-dire de tous les points de la France.

Étendu à toutes les branches auxquelles peut s'appliquer la mutualité, ce système donnerait au pays et à la propriété une sécurité dont ils n'ont jamais joui, et contribuerait puissamment à développer la richesse et la prospérité nationales.

Dans ce qui précède, j'ai considéré la mutualité, seulement pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire, comme établissement de bienfaisance sans bénéfice direct pour les caisses de l'Etat.

Si, au contraire, le Gouvernement veut, comme dans la présente loi, en faire matière d'impôt, alors il faut, pour rester dans les limites de la justice distributive, adopter un autre système qui frappe toute la matière imposable; il faut qu'en rendant l'assurance obligatoire, le Gouvernement se fasse lui-même assureur; qu'en maintenant une prime assez modérée, il se réserve néanmoins une marge suffisante pour procurer un bénéfice réel au trésor.

J'ai déjà fait observer ailleurs que si notre Gouvernement rendait obligatoires les assurances sur l'incendie, la grêle, le bétail, c'est-à-dire celles qui se rattachent à la propriété foncière, il réaliserait plusieurs millions de primes dont les deux tiers au moins formeraient pour les finances un bénéfice net qui serait d'une perception facile et qui résulterait d'une taxe que tous les contribuables acquitteraient d'autant plus volontiers, qu'ils y trouveraient dans la garantie de leurs produits une juste compensation des sacrifices qui leur seraient demandés. Mais, en maintenant l'état actuel, je ne puis que m'opposer de tous mes moyens au droit éminemment injuste dont on veut frapper les sociétés mutuelles. Qu'on laisse subsister à leur égard, si les besoins du trésor l'exigent, le droit actuel du papier timbré; mais qu'on n'y ajoute pas encore un nouveau droit en contradiction avec tous les vrais principes économiques que nous nous vantons de vouloir faire triompher.

Messieurs, je finis en résumant ces considérations et je dis :

1° La loi qui nous est proposée pêche essentiellement dans sa base;

2° Si elle me paraît devoir être acceptée en ce qui concerne l'autorisation des sociétés étrangères, elle ne doit l'être pour les sociétés par actions anonymes ou en commandite, qu'en tenant compte, comme en France, des fractions de 20 en 20 francs et en réduisant fortement le droit proposé dans la nouvelle loi sur les patentes;

3° Les droits sur les sociétés à prime sont exagérés, et hors de proportion avec leur bénéfices. Ils devraient donc tous être réduits, même dans une proportion inférieure à celle de la France, car notre système de contributions est

généralement assis sur une base moins fiscale que dans cet empire voisin ;

4° Les sociétés mutuelles ne peuvent, sous aucun rapport, être assimilées aux sociétés de spéculation. Leur caractère réel est celui des établissements de bienfaisance ; elles ne devraient donc être passibles d'aucun droit. Tout au plus pourrait-on maintenir le seul droit de papier timbré qu'elles paient aujourd'hui, droit qui est déjà relativement très-onéreux. Encore faudrait-il en exempter spécialement toutes les sociétés de secours mutuel, comme elles le sont en France ;

5° Il serait d'ailleurs dans l'intérêt bien entendu des citoyens, que le Gouvernement généralisât le système de mutualité, en en assumant, au besoin, lui même, la gestion à titre gratuit ;

6° S'il veut absolument en faire matière d'impôt, pour que cet impôt soit proportionnel, conformément au Statut, pour qu'il ne dégénère pas en véritable injustice, l'Etat doit se faire lui même assureur, et étendre l'impôt à tous les possesseurs, en rendant l'assurance obligatoire. Autrement il ne fait que punir la sagesse et la prévoyance, et donner une prime à l'imprévoyance et à la dissipation, ce qui est contraire aux premiers principes d'une bonne administration.

Évitons, messieurs, de mériter un pareil reproche. N'oublions point qu'il ne suffit pas de faire des lois d'impôt, il faut encore les faire équitables et d'une facile application ; il faut qu'elles soient en harmonie avec les mœurs et les habitudes des citoyens ; autrement elles deviennent une lettre morte.

Rappelons-nous ce qui est arrivé il y a quelque mois à notre loi personnelle-mobilière. En opposition avec les idées généralement reçues, même après sa métamorphose complète dans l'autre Chambre, elle n'est encore aujourd'hui qu'à l'état de simple projet, tandis que si elle eût été mise, dès son début, en harmonie avec les principes économiques et les habitudes locales, elle aurait déjà fourni maintenant des ressources abondantes au trésor, qui auraient diminué son déficit.

D'après ces considérations, je conclus que cette loi n'est pas suffisamment élaborée. Si le Gouvernement (comme je le croirais le parti le plus sage) ne se décide pas à la retirer pour la soumettre à une nouvelle étude, je demande qu'elle soit renvoyée à la Commission pour y recevoir les modifications convenables. Si cette proposition n'est pas adoptée, je la repousse comme n'étant ni conséquente dans sa base, ni juste dans son application, ni morale dans ses effets.

**PRESIDENTE.** Non essendovi più alcuno che intenda di parlare, consulterò la Camera se intenda chiudere la discussione generale, riservando, secondo il solito, la parola al relatore.

(La discussione generale è chiusa.)

La parola spetta al deputato Bonavera relatore della Commissione.

**BONAVERA, relatore.** In seguito all'elegante discorso fatto dall'onorevole preopinante, la Camera capirà che non è tanto facile di poterlo seguire nel dedalo delle cifre e delle diverse questioni che sono state da esso proposte. Trattandosi di materia la quale è molto difficile e delicata, credo che la Camera mi userà l'indulgenza che è sempre solita di accordare agli altri oratori. Il progetto di cui si tratta, o signori, ha due parti, cioè la parte organica disciplinare e la parte finanziaria.

La parte organica disciplinare è quella che assoggetta tutte le società all'autorizzazione del Governo ; la parte finanziaria è quella che tende a distribuire la tassa, e a farla pesare pro-

porzionatamente sopra tutte le società. Per farvi vedere, o signori, e per convincervi dell'utilità e del vantaggio di questo progetto, mi basterà di farvi brevi cenni retrospettivi sullo stato e situazione in cui si trovavano le società prima del 1850, ed anche dopo la legge 22 giugno detto anno, confrontandole colle condizioni che vengono ad esse fatte col presente progetto. Prima del 1850 sul punto dell'organizzazione e della disciplina delle società non esistevano altre disposizioni che quelle che sono portate dal Codice di commercio, il quale al titolo delle società prescrive che tutte le società anonime e quelle in accomandita per azioni al portatore fossero assoggettate all'autorizzazione, previo il parere del Consiglio di Stato. Non si parlava nel Codice di commercio di sottomettere le società mutue, le accomandite per azioni nominative e nemmeno le società estere. Nessuno, o signori, degli oratori che mi hanno preceduto hanno contestato, anzi hanno tutti ammesso, e particolarmente l'onorevole Despine, che la tutela della società esigea che non si lasciassero le dette società esenti dall'autorizzazione, perchè tanto le società in accomandita per azioni, quanto le società mutue e le società estere le quali possono agire liberamente nel nostro Stato, e che comprendono tanti e sì vitali interessi, dovevano essere assoggettate alla tutela del Governo, ad oggetto che i cittadini che dovessero contrarre con esse fossero guarentiti nei loro interessi ; ed anche all'oggetto che non si facessero certi contratti gravosi, certe tariffe le quali sono troppo pesanti e che tendono particolarmente a gravare i nostri cittadini ed a far passare il nostro danaro all'estero.

Nella parte finanziaria prima del 1850 non si conosceva altra tassa che quella che era imposta sulle assicurazioni marittime in Genova nel distretto del circondario di commercio di quella città. La Camera sente che era contrario ai principii della giustizia distributiva che le sole società marittime, e si noti le sole, esistenti in quel tal circolo limitato, fossero soggette ad una tassa, e che tutte le altre fossero esenti. E difatti venne presentato un primo progetto, che formò poi la legge del 22 giugno 1850, ad oggetto di portare qualche riforma nella legislazione sulla parte finanziaria. In questo progetto si diedero delle provvidenze per le Banche, le quali non sono adesso in discussione ; si diedero delle provvidenze per le società anonime che sono contemplate appunto nell'articolo 6 del detto progetto.

Si noti che, essendosi introdotto un articolo, che aveva il numero 15, in cui si proponeva il mantenimento della tassa dell'uno per mille sulle assicurazioni marittime, e se ne lasciava ancora la disposizione a favore della Camera di commercio di Genova, insorsero diversi oratori, fra cui anche l'onorevole Despine, i quali dissero che non conveniva inserire l'articolo relativamente alle assicurazioni marittime, se non si fosse anche estesa la tassa (noti la Camera) a tutte le altre società di tal natura.

**DESPINE.** Je n'ai jamais dit cela.

**BONAVERA, relatore.** Je vous demande pardon.

**DESPINE.** Veuillez me citer où.

**BONAVERA, relatore.** C'est dans le discours que vous avez fait à l'occasion de la discussion sur la loi du 22 juin 1850. Ensuite...

**DESPINE.** Je demande la parole pour répondre quelques mots.

**BONAVERA, relatore.** In seguito l'onorevole Revel proponeva la soppressione di quest'articolo, dicendo assai giustamente che non doveva incidentalmente trattarsi così grave questione ; e partecipava anch'esso all'idea che non era giusto che la tassa pesasse solamente sulle assicurazioni marit-

time, ma che si doveva anche estendere alle società d'assicurazioni ed altre.

A me pare che sia questo un principio incontestabile ed incontestato, conforme alla giustizia.

La Camera accettava in alinea provvisorio la soppressione di detto articolo 13 proposta dall'onorevole Revel. Ma le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, che sono state adottate con quella legge 22 giugno 1850, non hanno fatto scomparire gli inconvenienti che io aveva già segnalato alla Camera, cioè non hanno provveduto per la parte organica e disciplinare, hanno sempre lasciato libere le società d'agire a loro beneplacito; nemmeno hanno disposto integralmente relativamente alla parte finanziaria, perchè rimasero escluse le società straniere, le quali conservarono il privilegio di fare concorrenza alle nostre società, senza essere soggette a nessuna autorizzazione, senza che il Governo potesse prendere verun'ingerenza sopra di esse, e restarono anche esenti dalla tassa non solo le suddette compagnie estere, ma anche le società mutue e le società in accomandita per azioni.

Inoltre in quel progetto si lascia anche il grave inconveniente, che la tassa delle assicurazioni marittime veniva percepita nel solo circondario del tribunale di commercio di Genova, mentre che ove tali società si fossero stabilite in qualunque altra parte dello Stato, non sarebbero state sottoposte a veruna tassa. Quel progetto lascierà ancora sussistere altri inconvenienti, cioè avendo stabilito la tassa del mezzo per cento che doveva durare per 20 anni su tutte le società anonime, lasciava gravare su dette società l'obbligo di anticipare le somme all'epoca della loro costituzione, tassava le dette società per un termine che per la maggior parte era al di là di quello portato dal loro atto di costituzione, dimodochè si faceva pagare la tassa ad una società la quale aveva cessato di esistere.

In questo stato di cose era necessario, o signori, che il Governo provvedesse onde far cessare tutte queste anomalie; e questo è appunto quanto si è fatto in questo progetto, in cui viene provveduto, per la parte disciplinare, che ogni società, sia nazionale sia straniera, onde funzionare nel nostro Stato debba ottenere una formale autorizzazione, e vengano tutte sottoposte ad una tassa proporzionale.

Su questo punto non credo che il progetto possa incontrare opposizione; infatti da quanto hanno detto gli onorevoli Casaretto e Despina risulta che anch'essi ammettono in massima il bisogno di una riforma a questo riguardo: però il signor Casaretto ha impugnato alcuni degli articoli perchè trovava gravosa la tassa, e perchè ne trovava poco regolare l'assetto; il deputato Despina mentre ammette nella massima parte il progetto, lo combatte nella parte concernente le società mutue, parte che ha qualificata come ingiusta, ed immorale. Relativamente poi a quello che ha detto e sulla cifra della tassa, e sugli assetti della medesima, mi sembra che tanto le osservazioni dell'onorevole Despina quanto quelle dell'onorevole Casaretto, per non far perdere tempo alla Camera, si potranno riservare quando si parlerà degli articoli.

Non mi resta che a confutare la parte del discorso dell'onorevole Despina, in cui si vuol togliere dal progetto l'assoggettamento delle società mutue dalla tassa, perchè egli pretende che questa tassa sia ingiusta ed immorale.

Io credo che l'onorevole Despina a questo riguardo sia partito da un equivoco, perchè non ha fatta la distinzione fra le società di beneficenza e le società mutue.

Capisco anch'io che le società mutue, come le società di assicurazione contro gli incendi, contro la grandine e quelle sulla vita, possono sino ad un certo punto considerarsi come

associazioni, che escludendo l'idea di lucro fra soci si accostano a quelle di beneficenza; ma non possono assimilarsi alle altre istituzioni di pura beneficenza, come gli ospedali, ecc., le società di mutuo soccorso, ecc.

**DESPINA.** Je demande la parole pour un fait personnel.

**BONAVERA, relatore.** Io credo che nè il Ministero, nè la Commissione abbiano mai inteso di aggravare le società di questa natura.

**DESPINA.** Non ho detto questo.

**BONAVERA, relatore.** Permetta. Io non credo che si sia voluto estendere la tassa che alle sole società che sono state nominativamente designate *od altre di simil genere*, ma non certamente le altre che sono state nominate dall'onorevole Despina, e che neppure in Francia sono sottoposte alla tassa: con questa dichiarazione scomparirà il nerbo principale dell'obbiettivo di immoralità che si era fatto alla legge.

Veniamo adesso alle altre assicurazioni di cui si parla nel progetto di legge, ed a quelle altre che possono essere analoghe, e fra le analoghe io vi comprendo la società relativa alle assicurazioni sulla mortalità del bestiame. Ora io considererò in primo luogo, che se noi riflettiamo alle assicurazioni sulla vita, alle assicurazioni contro gli incendi e contro la grandine e alle altre di simil genere, le quali sono società di massima importanza, e che toccano, per così dire, alla parte più vitale degli interessi dello Stato, non potrà contestarsi che queste società possano essere sottoposte a tassa, quantunque il loro scopo possa anche essere in parte alieno dal lucro, perchè lo scopo principale è l'interesse degli azionisti.

Chi si fa assicurare sulla vita, fa un contratto che veste la natura di un vitalizio; chi si fa assicurare contro gli incendi o contro la grandine, assicura la sua proprietà ed i frutti del suo raccolto: ecco appunto il contratto che ha il reciproco corrispettivo che sarebbe colpito dalla legge, e non la parte relativa alle opere di pretesa beneficenza.

Inoltre io non so troppo capire come l'onorevole Despina abbia combinato il suo discorso, quando ha detto:

« Voi volete imporre l'assicurazione contro la grandine, contro gli incendi, per esempio di 5 centesimi per mille, che è una imposizione esorbitante, voi rovinate queste società. »

A tale proposito egli citò la legge francese del 5 giugno 1850, per chiarire che la tassa che si vuole imporre col presente progetto è maggiore di quella stabilita in Francia. Il deputato Despina, a parer mio, incorse in uno sbaglio, imperocchè non ha posto mente che le società di assicurazione in Francia sono sottoposte a due diritti, vale a dire a quello che è portato dall'articolo 14, il quale colpisce le cartelle e le azioni di quelle società con una tassa di 50 centesimi per cento per ogni decennio, da cui si esentano coll'articolo 4 le compagnie nazionali di assicurazione, ed inoltre vanno soggette al diritto sul bollo in ragione di dimensione.

L'onorevole preopinante ha anche fatto cenno della tassa di due centesimi per le assicurazioni contro la grandine ed i danni degli incendi, desunta dall'articolo 37 di detta legge. Farò osservare a tal riguardo che quest'articolo è rispetto all'abbonamento che si permette a coloro che vogliono esimersi dal diritto della carta bollata, e che vi rimarrebbe pur sempre quello di 50 centesimi, che è statuito dall'articolo 14. Io non so poi comprendere come l'onorevole Despina nel discorso pronunciato nella discussione sull'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, ed in questa tornata stessa, favellando delle società agricole, e massimamente di quella contro gli incendi, di cui egli è direttore, per far sì ch'esse non siano sottoposte alla lieve tassa di 5 centesimi proponga

ora che il Governo le incameri e le colpisca dell'uno e mezzo per mille, come l'Inghilterra, onde fruttino 4 o 5 milioni allo Stato. Da ciò ne viene che il presente progetto tende a fare in una proporzione assai tenue quello che l'onorevole Despine vorrebbe eseguire in una proporzione molto maggiore.

Io non vedo quale sia la coerenza di questo principio con proporre d'imporre di più, e lamentarsi perchè s'imponga di meno, per me non so capire questo modo di ragionare. (*Sì ride*) Io non mi diffondo maggiormente, o signori, sopra tutti gli altri obbietti che sono stati fatti per parte dell'onorevole preopinante, mi riservo però di rispondere ai medesimi, onde non ripetere due volte la stessa cosa, quando saremo alla discussione degli articoli; in questo modo io credo che la cosa potrà discutersi con maggior precisione e con maggior chiarezza, le risposte che si daranno potranno essere più adeguate.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Despine ha la parola per un fatto personale.

**DESPINE.** Je me réserve d'examiner le fait que l'honorable rapporteur a cité comme ayant été avancé par moi en 1850. J'ai la conviction de n'avoir pas dit ce qu'il me fait dire; mais comme je n'ai pas les pièces sous les yeux, je me réserve de fournir plus tard des éclaircissements.

L'honorable rapporteur a prétendu que les sociétés de secours mutuel n'étaient pas comprises dans la loi, mais rien ne le dit, et s'il n'y a pas d'article spécial, elles s'y trouveront nécessairement comprises.

**BONAVERA, relatore.** Faites un amendement.

**DESPINE.** L'honorable rapporteur a dit ensuite que les sociétés de secours mutuel étant écartées, l'immoralité disparaissait. Je crois, messieurs, que toute loi qui tend à frapper de droits les établissements de prévoyance est immorale en tant qu'elle entrave au lieu d'encourager leur fondation: or la loi en question frappe ces établissements-là, elle n'est donc pas morale. Je l'ai dit et je le répète encore: pour que cette loi puisse revêtir un caractère de justice, il faut que l'assurance soit obligatoire et qu'elle frappe toute la matière imposable.

**PRESIDENTE.** Invito l'oratore a tenersi nel fatto personale.

**DESPINE.** Je suis dans le fait personnel; du reste, je n'ai plus qu'un mot à ajouter.

L'honorable rapporteur m'a dit que j'ai proposé de faire gagner plusieurs millions au Gouvernement par le moyen des assurances; je le prie de remarquer que j'ai posé deux conditions bien distinctes: la première celle où le Gouvernement ferait comme en Suisse et en Allemagne, c'est-à-dire, prendrait lui-même la direction des assurances rendues obligatoires, sans y faire pour son compte aucun bénéfice, et dans ce cas il n'agirait que comme institution de bienfaisance; la seconde, par laquelle le Gouvernement voudrait en faire une loi d'impôt, et dans ce cas il se ferait lui-même assureur en fixant une prime qui lui procurerait, outre le remboursement des portes, un bénéfice réel.

Je maintiens donc tout ce que j'ai eu l'honneur d'exposer à la Chambre.

**PRESIDENTE.** Darò dunque lettura dell'articolo 1 per metterlo ai voti.

**DESPINE.** J'ai posé une question préjudicielle.

**PRESIDENTE.** È vero; prima dunque porrò ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Despine, il quale chiede che questo progetto di legge sia rinviato alla Commissione perchè lo modifichi.

**DESPINE.** Je demande la permission de dire un mot.

**PRESIDENTE.** Ma ella ha già abbastanza svolta la sua proposta nel suo discorso testè detto.

**DESPINE.** J'ai insisté sur les anomalies de la loi, et l'impossibilité de l'appliquer telle quelle existe.

**PRESIDENTE.** Questa sua opinione risulta già abbastanza chiaramente dal suo discorso.

Pongo dunque ai voti la questione pregiudiziale, pel rinvio del progetto alla Commissione, proposta dal deputato Despine.

(La Camera rigetta.)

Darò lettura dell'articolo 1:

« Le società mutue tanto nazionali che straniere e le straniere per azioni non avranno esistenza legale nello Stato, nè potranno esercitarvi alcuna industria senza la previa autorizzazione del Governo e l'approvazione degli atti e statuti della loro costituzione. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. L'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, sarà accordata dal Governo per mezzo di un decreto reale, nel quale prescriverà le cautele che giudicherà convenienti per assicurare gl'interessi dei nazionali che contrattano colle società straniere.

« Le associazioni mutue sulla vita dell'uomo, ossia tontine, che nei loro statuti avessero l'obbligo d'impiegare le somme versate dagli assicurati od associati in fondi pubblici, dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato intestati ed annotati tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato. »

**MALINVERNI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Malinverni ha la parola.

**MALINVERNI.** Se la Camera approva questo articolo 2 della legge, viene a distruggere una delle più considerevoli società mutue che dalla Francia diramò le sue assicurazioni in Piemonte. Questa è la Cassa paterna la quale ha qui una estensione grandissima, poichè ha cinque milioni in cassa e 5500 e più assicurati. Ha essa per istatuto di dover assicurare tutti i danari che da lei vengono incassati, sulle rendite del debito di Francia. Quindi è, che ove vezzisse obbligata con quest'articolo ad impiegare i fondi nel nostro Stato, sarebbe costretta a cessare dalle sue operazioni in Piemonte. Noi sappiamo che siffatta istituzione ha arrecato ed arreca attualmente grandi vantaggi ai nostri concittadini. Essa è bensì disposta a subire tutte le tasse che il Governo le imporrà, ma il volere che la medesima possa assicurare sulle rendite del nostro Stato il denaro che essa ricava presso di noi, sarebbe un voler rendere impossibile la sua azione, poichè il suo Statuto le proibisce assolutamente di poter impiegare altrimenti questi frutti. Perciò io pregherei tanto il Ministero che la Commissione a volere alquanto modificare quest'articolo, sottoponendo, se si vuole, la Cassa paterna a tutte le tasse che si richiedono per queste società, ed obbligandola anche ad un deposito pecuniario nel nostro Stato per guarentire maggiormente i nostri assicurati, ma a volere permettere che essa possa continuare ad impiegare i suoi fondi sulle rendite di Francia e non sulle nostre.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'articolo 2 nel suo paragrafo contiene due gravi disposizioni. Esso riconosce le associazioni mutue sulla vita, ossia le tontine. Finora queste non erano state riconosciute in alcuna delle nostre leggi. Le società che facevano operazioni di questa natura non erano regolarmente organizzate, erano in certo modo tellerate. Il nostro Governo finora non aveva mai voluto aderire ad autorizzarle; anzi debbo dichiarare alla Camera che, essendosi fatta istanza formale al Governo



onde ottenere l'autorizzazione di stabilire nello Stato una società mutua di tontine, il Consiglio di Stato che, per legge, ha missione di dare il suo parere sulle domande di costituzione di società anonime, opinò in senso contrario, e dichiarò reputare non opportuno lo stabilimento di siffatte società. Il Ministero non ha creduto di poter dividere l'opinione manifestata dal Consiglio di Stato. Senza farsi fautore delle tontine, riconoscendo anzi, come dichiarava il Consiglio di Stato, presentare queste società vari e gravi inconvenienti, esso non vide però nelle loro operazioni quei caratteri d'immoralità o di inconvenienti economici che potessero giustificare un rifiuto della chiesta autorizzazione.

Il Ministero quindi promosse per la prima volta la sovrana approvazione di una società di tontina nello Stato. Ho dovuto premettere queste spiegazioni onde far conoscere alla Camera che se il Ministero non ha creduto che le società di assicurazioni mutue sulla vita fossero di natura tale da doversi dalla legge vietare, non credo nemmeno essere di natura tale da meritare di essere promosse con speciale favore.

La Camera conosce in che cosa consiste il contratto di associazione mutua ossia tontina. Sono varie persone che pongono assieme un capitale ovvero una rendita che si accumulava per un certo numero d'anni, e si divide poi ad un'epoca determinata nel contratto di costituzione della tontina fra le persone che sopravvivono all'epoca stessa. Questa operazione partecipa fino ad un certo punto del contratto della rendita vitalizia, e delle assicurazioni della vita, e finalmente ha un'altra parte aleatoria che ne fa fino ad un certo punto un contratto di scommessa. Perciò, ripeto, non è una operazione di natura tale da meritare uno speciale favore.

Di ben diversa natura sono le assicurazioni sulla vita a premio fisso.

Queste sono un contratto eminentemente morale, un contratto che merita d'essere per ogni modo favorito e promosso, poichè altamente previdente. È un sacrificio che l'individuo fa a beneficio dei suoi eredi, della sua prole o dei suoi congiunti, mentre invece il contratto di tontine è un sacrificio che si fa nella speranza di un maggior vantaggio personale in caso di sopravvivenza, ma che va interamente perduto per lo più pei suoi eredi, per la sua prole, pei suoi congiunti, nel caso di morte prematura.

Ciò detto, io ripeto che, se non vi è motivo per vietare le operazioni delle società estere che vogliono promuovere in paese le associazioni mutue, non vi è neppure motivo per favorirle.

Ma anche i fautori delle associazioni mutue e delle tontine riconoscono che queste non possono sussistere, se non sono sotto la sorveglianza diretta ed immediata del Governo, perchè in definitiva una società di assicurazione mutua non è altro che una società che prende ad amministrare delle società parziali. Essa non fa alcun contratto cogli assicurati, non assume verun altro obbligo che di amministrare i fondi delle varie persone che si riuniscono per costituire una tontina, non espone alcun capitale, non corre alcun rischio. Ora, qualunque sia la solidità della società, è indispensabile che queste operazioni di amministrazione siano sotto la tutela immediata e diretta del Governo.

Infatti, in Francia, dove le società di tontine esistono da moltissimi anni, la legge richiede che tutte le operazioni siano controllate dal Governo, ed impone che tutti gli impieghi di fondi fatti a loro beneficio siano iscritti sotto il nome loro proprio. Una società non può quindi impiegare questi fondi a nome suo; ha contratto il debito verso i membri

della tontina, deve perciò impiegare i fondi a beneficio della tontina stessa.

Quindi la legge francese, dopo aver imposto quest'obbligo, stabilisce ancora una Commissione presso la società di tontina che non solo deve sorvegliare il complesso delle operazioni quotidiane, ma ogni settimana deve verificare se tutti i fondi disponibili sono stati impiegati in acquisti di fondi pubblici dello Stato.

Ora, se questo è stato riconosciuto indispensabile in Francia, lo deve pur essere presso di noi, dove evidentemente il Governo non ha creduto di favorire queste società, ma solo di tollerarle. Io penso quindi che il Governo deve sorvegliare l'impiego di questi fondi, ciò che non potrebbe fare, ove le società tontinarie avessero facoltà d'impiegarli all'estero, perchè in questo modo dovrebbe il Governo mantenere un commissario presso l'amministrazione di Parigi ed altrove, cosa questa impossibile ad effettuarsi.

Ma ci si dirà: avete la garanzia della sorveglianza di un altro Governo. Io però risponderò che, quando un Governo ha un obbligo preciso, non può riversare sopra di un altro quest'obbligo. Quindi non può rimettersi a quello che farà un altro Governo qualunque, ove sia stabilita un'amministrazione di questa società, qualunque si fosse la fiducia che potesse ispirare siffatto Governo nell'adempimento dei suoi doveri. Ove la legge non imponesse quest'obbligo, evidentemente tutte le società stabilite in qualunque paese del mondo potrebbero operare nel nostro Stato ed impiegare i loro danari nei fondi pubblici del paese a cui appartengono. Dunque, se si concedesse questa facoltà alle società francesi, si dovrebbe pur concedere alle società, ad esempio, del Portogallo (cito un esempio che non è guari probabile). Ora, sarebbe egli opportuno che i fondi provenienti dalle Associazioni mutue fossero impiegati in fondi pubblici che non presentano tutte le garanzie che si richiedono in contratti di questa natura?

L'onorevole preopinante non vorrà certamente che si faccia ad uno Stato un favore e negarlo poi ad un altro. O si consente l'impiego in tutti i fondi pubblici del mondo, o non si consente che in quelli dello Stato.

In questo poi vi è una questione economica, a parer mio, di non lieve peso. Io non credo conveniente che il frutto dei risparmi delle associazioni mutue vada ad aumentare i capitali che mettono in moto l'industria degli altri paesi.

A ciò mi si risponde: essendo voi fautore del libero scambio, perchè volete costringere i capitali ad impiegarsi piuttosto in paese che fuori? Io sono fautore del libero scambio e della libertà individuale; quindi non mi verrebbe mai in pensiero d'impedire ad un cittadino d'impiegare i suoi capitali piuttosto all'estero che all'interno. Ma ad un'associazione, la quale non ha vita che in virtù della legge, ad un ente morale che è dalla legge creato, mi pare che la legge può imporre una condizione, la quale d'altronde è conforme ai suoi interessi.

L'onorevole preopinante mi dice: ma questo avrà un inconveniente pratico, dacchè impedirà la *Cassa paterna* di operare nello Stato. Io riconosco con lui essere la *Cassa paterna* una società solidissima ed abilmente amministrata; ma gli farò osservare che, se tale società ha bene amministrati i fondi che le furono dai nostri concittadini affidati, ve ne furono pur altre che li amministrarono molto male.

Io non voglio nominarle, ma tutti sanno che vi furono società d'associazione che dovettero liquidare negli anni scorsi e con perdita non lieve degli associati.

Nè vale il dire che la Società paterna sarebbe disposta a



dare delle garanzie per la sua retta amministrazione, perchè qui sta il nerbo dell'argomento.

L'Associazione mutua, come non deve impiegare i fondi se non a nome e nell'interesse degli assicurati che costituiscono una tontina, non ha un capitale suo proprio tanto che basti per garantire la sua amministrazione, perchè, ripeto, una società mutua di tontina non è altro che una società amministratrice, ma non ha un capitale bastevole per garantire tutte le sue operazioni, per garantire che gl'impieghi, che potrà fare all'estero, sono veramente fatti anche a nome e nell'interesse degli assicurati. Quindi la *Cassa paterna*, anche ricchissima, non potrebbe mai dare una garanzia uguale alla somma dei capitali che si sarebbero corrisposti dagli assicurati che costituiscono le tontine. Vi sarebbe una garanzia morale, e, in quanto a questa, se la *Cassa paterna* fosse la sola società, non avrei nessuna inquietudine di andar domani a farmi assicurare da essa, dacchè tale garanzia morale, di cui io faccio anche molto caso, è la sorveglianza del Governo francese. Ma non credo che si potrebbe avere dalla società della *Cassa paterna* una garanzia reale, nè una garanzia legale.

Io credo quindi che noi facciamo già un gran passo nel concedere in modo chiaro e semplice l'autorizzazione alle società mutue di costituirsi nello Stato; e che facciamo un altro passo nel consentire che le società estere operino nel nostro paese.

Ma se noi non imponessimo loro l'obbligo di impiegare i fondi che riscuotono dagli assicurati in cedole del nostro Stato, commetteremmo un errore economico, e ciò che sarebbe molto più grave, noi falliremmo al dovere che incombe al Governo di sorvegliare, e di sorvegliare molto da vicino l'impiego dei fondi, che le società amministratrici delle tontine sono in dovere di fare nell'interesse dei loro assicurati, rispetto ai quali sono semplici amministratrici.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Malinverni.

**MALINVERNI.** La garanzia prima che hanno i nostri assicurati del Piemonte su questa *Cassa paterna* è certo la sorveglianza che vi esercita il Governo, il quale ogni settimana è obbligato a rivedere tutti gli incassi fatti, e di sollecitarne l'impiego.

Ma un'altra ne hanno poi ancora, ed è che la società, avendo un deposito di sei milioni sui fondi di Francia, consegna a tutti gli assicurati una carta su questi fondi stessi.

Quando il danaro da qui va a Parigi, l'amministrazione è obbligata a prendere una cartella sulla persona stessa che è assicurata. Non è dunque mestieri di una maggior assicurazione, imperocchè quella carta che è nominativa sulla persona assicurata costituisce una garanzia. D'altronde quest'obbligo di impiegare le somme versate in fondi pubblici dello Stato sarebbe cosa unica e tutto affatto speciale al Piemonte, in quanto che la *Cassa paterna* fa operazioni nel Belgio, nell'Olanda, nella Prussia e nell'Italia senza che esso le sia imposto.

Giova ancora avvertire che se la Camera adottasse la summentovata disposizione, non vi sarebbe più l'eguaglianza tra le società mutue, perchè corre un divario tra i fondi del Piemonte e quelli del rimanente d'Italia, del Belgio, dell'Olanda, e quindi tornerebbe impossibile il cumularli e farne una cifra sola. Quindi per l'uniformità delle associazioni mutue è d'uopo che tutti questi fondi siano versati nella stessa cassa, onde vi sia parità nella distribuzione tra i vari associati.

È poi necessario che la società possa continuare le sue operazioni, perchè il dividendo è sempre maggiore quanto più la società è estesa. Noi potremmo anche istituire una so-

cietà mutua nel paese, ed io lo desidero quant'altri mai; ma essa, ristretta al nostro Stato, non potrebbe dar mai un dividendo pari a quello che dà la totalità della Francia, in cui le operazioni essendo più estese, si ritrae un maggior frutto.

Notisi, o signori, che quando una società nazionale si istituisse nel nostro Stato, non potrebbe per certo estendersi all'estero, ma dovrebbe necessariamente essere ristretta nel paese, perchè se noi neghiamo alle altre società estere la facoltà di potere estendere le loro operazioni nel nostro paese, le altre nazioni per contraccambio impediranno noi pure di operare nei loro Stati, e quindi le operazioni essendo ristrette nel paese, non potranno essere certamente così proficue, come quelle di Francia, che sono estese in quasi tutta Europa.

Per queste ragioni adunque io dico che sarebbe inopportuno il volere sopprimere tutt'affatto una società, la quale ha per statuto di non potere impiegare i frutti ricavandi che sui fondi di Francia, società che d'altronde è benemerita al nostro paese, poichè le estese operazioni che ha già fatto in Piemonte, assicurano la sorte e la ricchezza di molte famiglie.

Queste ragioni adunque mi paiono sufficienti, onde la Camera abbia a prendere in considerazione quest'articolo, e voglia modificarlo in guisa da richiedere da queste società una sicurezza qualsiasi in capitali, ma da non impedire il corso delle loro operazioni nel nostro Stato.

**RICCARDI.** Non è mia intenzione di intrattenere la Camera di teorie: non posso tuttavia a meno di dichiarare che per mio conto io vorrei che il Governo stesse il più lontano possibile dalla vieta tendenza (tendenza funesta anche per gli aggravi che porta nei nostri bilanci) di volere tutto regolamentare, ingerirsi cioè di soverchio degli interessi, e della fortuna dei cittadini, e dirò anche dei comuni, ma venendo posto all'argomento specifico dell'associazione mutua, della quale si è fin qui specialmente parlato, io credo che arriverebbero gravi inconvenienti e che sarebbe anzi come un volerla far cessare affatto, ove si ammettesse la seconda parte dell'articolo che discutiamo, quale venne presentato alla deliberazione della Camera. Notino diffatti, o signori, che non si tratta di associazione stabilita nel paese, alla quale il Governo e la legge siano in facoltà d'imporre condizioni speciali, e più l'una che l'altra anche a garanzia maggiore, come diceva il signor ministro delle persone che avessero a che fare con questa compagnia. Qui si tratta d'un fatto che è al disopra della nostra possibilità di modificare, si tratta d'una compagnia stabilita all'estero, compagnia che non credo si potrebbe utilmente suddividere in altrettante compagnie, quanti sono i singoli Stati, ma che ha anzi d'uopo di essere estesa come in fatto a buona parte d'Europa; e diffatti questa compagnia non solamente da Parigi è diramata in Piemonte, ma lo è pressochè in tutti gli Stati d'Europa. Ora, se questa compagnia è stabilita a Parigi, non è il caso di dire che un'altra compagnia si sia venuta a stabilire in Piemonte; tutt'altro. Essa non ottenne se non se la facoltà di potere stabilire una succursale, un centro d'amministrazione secondaria in Piemonte, e ciò a vantaggio degli assicurati, di quelli che corrono in quest'assicurazione vicendevole, di maniera che non è in facoltà del Governo nostro di modificarne gli statuti.

Il volere, per esempio, colla disposizione contenuta in questa legge assoggettare i fondi di questa compagnia ad essere investiti in fondi pubblici del nostro Stato (questione sulla quale io insisto specialmente perchè ciò è in fuori del poter nostro) equivale a dire che gli associati piemontesi, che i cittadini del nostro Stato, non già non potranno ricorrere

a quella compagnia, chè vi potranno bensì ricorrere, ma che quella compagnia non potrà avere una succursale o meglio un'agenzia nel nostro Stato. Il che vuol dire che quei che ne vorranno profittare ne profitteranno con maggiore spesa e con minore sicurezza, poichè non vi sarà nemmeno quella sorveglianza che il Governo ha già stabilito per questa stessa agenzia, senza che venga impedito (come lo provano i fatti anteriori al 1849) che i cittadini vi ricorrano.

Per il che io, su questo punto, credo veramente, che il Governo, la Commissione e la Camera dovrebbero considerare se il volere, che i fondi che questa compagnia percepisce in Piemonte sieno investiti nelle rendite dello Stato nostro non valga quanto dire che non si vuole assolutamente avere un ufficio di questa compagnia stabilito fra noi. In altri termini: mi pare che questo sia un cacciare da noi quest'ufficio, giacchè non abbiamo facoltà di far modificare gli statuti di questa compagnia per le ragioni anteriormente adottate dall'onorevole deputato Malinverni. Io dunque credo che da una parte finiremmo col cacciar via l'agenzia di questa compagnia stabilita fra noi, e che inoltre avverrebbe un altro inconveniente pure grave, quello cioè che le finanze riceveranno molti diritti di meno, diritti che per verità formano una somma assai ragguardevole. Io credo anzi che, anche riguardo alle finanze, convenga piuttosto allargare la mano a favore di questo e di simili stabilimenti, perchè, se questa compagnia che, da quel che si è detto, pare voglia sottomettersi di buon grado a pagare tutti i diritti già stabiliti e da stabilirsi colla presente legge, se questa compagnia, dico, non potrà più esistere, sarà di tanto che verrà defraudato il pubblico tesoro.

Sotto questi due rapporti mi sia permesso ancora di eccitare l'attenzione della Camera, e specialmente quella del signor ministro, per vedere se non sia il caso di togliere, come io ora propongo, la condizione di dover convertire i fondi radunati dalla agenzia qui stabilita in fondi pubblici dello Stato nostro.

**MELLANA.** Se si tratta di modificare quest'articolo in modo che meglio esprima che questa disposizione di legge debba applicarsi a tutte le associazioni che dai loro statuti sono obbligate ad investire in fondi pubblici le somme che esse incassano dai cittadini, io al certo non dissento, chè anzi desidero venga tolta qualsiasi dubbio, e soprattutto il più lontano sospetto che questa disposizione sia unicamente diretta contro la francese associazione che s'intitola *Cassa paterna*.

Ma egualmente non assentirei mai ad una qualsiasi eccezione in pro della medesima. Nè mi commuovono le gravi osservazioni testè presentate dall'onorevole mio amico Riccardi. Esse cadono tutte innanzi all'ineluttabile nostro debito di apportare i principii d'eguaglianza contro tutti ed in pro di tutti. Io credo che la Società paterna potrà trovar mezzo a modificare i suoi statuti coordinandoli alla nostra legislazione ora che avremo una legge che regola queste associazioni. Comunque, ben vede la Camera che, qualunque possano essere le conseguenze, noi non possiamo fare un'eccezione la quale ponga le associazioni nazionali in peggiore condizione delle estere: ciò non può esserci imposto dai più ortodossi principii della dottrina del libero scambio. Se non possiamo fare un'eccezione in pro di tutte le estere associazioni, tanto meno il possiamo in pro di una sola di queste estere associazioni: perchè in questo caso oltre di fallire alla giustizia, correremmo pericolo di eccitare la suscettività di estere nazioni alle quali negassimo quanto avessimo ad altre accordato.

Non mi farò a ripetere gli argomenti già adottati dal signor

ministro e da altri oratori, ma ne addurrò uno che non fu ancora posto innanzi.

È ieri soltanto che la Camera sul motivo di dar credito alla nostra carta, alle nostre cedole, ha voluto sancire il principio dell'ammortizzazione e mettere nella legge votata una somma destinata a questo scopo. Per dare questo credito si sono perfino fatti dei privilegi, cioè della non imponibilità, della non sequestrabilità, privilegi portati dalla legge del 1819.

Ora avverta la Camera se sul credito della nostra carta gioverebbe più l'uno per cento che si è voluto imporre di obbligo al Governo di ammortizzare, o il dare a questa società l'obbligo d'investire l'importo dei premi in fondi nazionali. Vedo dalla relazione che la società, cui si è accennato, ha nello Stato nostro impieghi per cinque e più milioni. Ora, se questa somma fosse investita mano mano in fondi nazionali, porterebbe maggiore movimento nelle contrattazioni delle nostre cartelle di quello il possa produrre il mezzo per cento d'ammortizzazione ieri dalla Camera votato.

Io dunque dico che la Camera, per essere consentanea al suo principio, di dar credito alla nostra carta, non può togliersi questo mezzo, che vengano cioè tutti questi capitali investiti in carta dello Stato, e non in carta estera; questo mezzo è onesto, questo è legale, e noi non possiamo spogliarcene, quando massime lo vediamo adottato dalle altre nazioni, come appunto ne fanno fede gli obblighi colà imposti a quella stessa Cassa paterna.

**TORELLI.** Io non ripeterò le ragioni già dette dall'onorevole signor ministro a difesa della legge, ma citerò solo in appoggio un fatto più parlante delle ragioni. L'assicurazione paterna ha raccolto da oltre 5 milioni, questi 5 milioni sono invertiti in fondi francesi; ora questi fondi francesi furono acquistati in media al pari, perchè da un anno sono al 104 e 105, e prima erano a 94 e 95.

Se l'interesse fosse sempre stato del 5 per cento, avrebbero reso 250,000 lire, ma colla conversione della rendita del 5 al 4 e mezzo hanno perduto dalla mattina alla sera 25 mila lire all'anno, cioè invece di rendere 250,000 lire, non ne rendono più che 225,000.

Se due anni or sono vi fosse stata questa legge, coi cinque milioni si sarebbero acquistati fondi piemontesi, che in media si possono calcolare al 90 per cento, talechè in luogo di 5 milioni si sarebbero avuti, 5,500,000, vale a dire i contribuenti alla Cassa paterna od a quella qualunque che ne avrebbe fatto le veci, avrebbero avuto un reddito di 275,000 lire, ed invece si trovano averne uno di 225,000. Dunque, lo vede la Camera, consiste niente meno che nella cifra di 50,000 lire annue la perdita che gli assicurati hanno fatto in forza dello statuto dell'assicurazione francese. Io sono ben lontano dal mettere in dubbio la rettitudine degli amministratori, ma il danno che ebbero gli assicurati non è meno reale, ed è tal cifra che parmi possa valere qualche ragione per ammettere il principio sancito dalla legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Farina ha la parola.

**FARINA PAOLO.** Io non posso che insistere su quanto ha molto opportunamente osservato il deputato Riccardi.

Le questioni che qui si mettono innanzi non fanno al caso. Che cosa si tratta qui di decidere? Si tratta di sapere se tutti i cittadini dello Stato possano o no interessarsi in una società stabilita fuori dello Stato. La questione sta tutta qui. Perchè si farà un'eccezione speciale per le società relative alle tontine, e non per tutte le altre? Che cosa vieta ai cittadini del nostro Stato di interessarsi, di prendere delle azioni, di partecipare ad una società transatlantica, od alle strade ferrate inglesi? A che si viene ad eccitare la que-

stione che si è perso sui fondi pubblici di Francia? Forse che, perchè si è perso sui fondi pubblici di Francia anche da privati, si è venuto a proibire loro di acquistare fondi pubblici francesi? No, o signori, perchè questo deve essere lasciato nella libertà dei cittadini.

Ora questa società non ha qui la sua sede: essa è retta dalle leggi e dagli statuti che sono stabiliti dove ha la sua sede; essa non ha qui che una casa succursale per mero comodo dei coassociati che ha in paese. L'impedire quindi indirettamente che la succursale stia qui aperta non può che ridondare in danno e dei concittadini nostri coassociati ed in scapito delle finanze.

E qui noti bene il deputato Mellana che crede che si faccia una legge di eccezionale favore, che l'eccezione si fa, ma è in odio di questa società, perchè nessun'altra società straniera è obbligata dalle nostre leggi ad impiegare i suoi fondi secondo la volontà del nostro Governo. Non è dunque un'eccezione in favore, ma è un'eccezione in odio di questa società.

Ma, si dice, le società di tontine non sono molto morali; se non sono molto morali, non tolleriamole; ma altrimenti non veggio come si debba imporre loro un obbligo cui non si assoggetta alcun'altra società straniera. Per questi motivi non posso quindi che trovare giusta la soppressione proposta dal deputato Riccardi relativamente all'alinea di questo articolo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Riccardi ha la parola.

**RICCARDI.** Non è mia intenzione di trattener lungamente la Camera; mi limito quindi ad osservare solamente all'onorevole mio amico deputato Mellana che la società della *Cassa paterna*, come diceva testè l'onorevole deputato Farina, è la sola presso di noi di cui si possa fare particolare menzione, come proveniente dall'estero. Le mie osservazioni però non escludono i casi generici dei quali tratta l'articolo in questione, poichè nel primo alinea parla di società straniere, e nel secondo alinea fa menzione alle associazioni mutue sulla vita dell'uomo. Io non posso quindi fare a meno di persistere nelle mie osservazioni e nella mia proposta.

**CADORNA.** Io intendo di limitarmi ad una sola osservazione intorno al modo con cui l'onorevole mio amico Farina collocava la questione. Egli diceva che si trattava di vedere se dovesse o non dovesse essere lecito agl'individui del nostro Stato di associarsi ad una società straniera. In questo modo non mi pare ben collocata la questione, poichè un cittadino del nostro Stato avrà sempre, anche dopo questa legge, il diritto di mandare i suoi fondi in Francia, e di collocarli presso una società ivi costituita od altrove, nello stesso modo che ora può collocarli presso la Banca di Francia o d'Inghilterra. La questione deve ora essere posta invece in questo modo, cioè, se e come la legge debbe dare l'essere di *corpo morale in Piemonte ad una società straniera*, la quale intenda di agire nello Stato, con tutte le conseguenze che trae seco la costituzione del corpo morale, tra le quali è quella di approfittare della protezione delle leggi e di invocarne l'applicazione alle proprie operazioni, e di poter comparire in giudizio come corpo morale riconosciuto ed esistente in Piemonte, tanto come attore, quanto come convenuto.

Ognuno vede quanto diverse siano le conseguenze, secondo che questa questione è nell'uno o nell'altro modo collocata. Egli è evidente che nel primo luogo la legge non limita per nulla la libertà dei cittadini sardi di impiegare i loro fondi ove più loro talenti, ed anche fuori dello Stato,

mentre nel secondo caso, che è quello appunto della presente legge, il Governo autorizzando, anzi dando l'esistenza in Piemonte ad un corpo morale, deve necessariamente imporre all'esercizio delle sue funzioni quelle condizioni che crede necessarie alla tutela dell'ordine e degli interessi generali del paese.

Io mi limito a queste sole osservazioni, dappoichè la questione parmi a sufficienza chiarita, e perchè ognuno può trarne le troppo naturali conseguenze, lasciando all'onorevole relatore della Commissione il ribattere le altre osservazioni dei signori preopinanti, ove la Camera voglia continuare questa discussione.

**FARINA PAOLO.** Io non posso accettare le osservazioni che ha fatto testè l'onorevole Cadorna. La qualità di ente morale, la società costituita in altro paese l'ottiene in virtù della legge di quel paese...

**CADORNA.** No, no!

**FARINA PAOLO.** Perdoni; la *Cassa paterna* è una società costituita ed esistente in Francia, qui non ha che un'agenzia, e può benissimo agire come qualunque altra società di commercio stabilita a Parigi; io domando se è necessario che abbiano qui una sede tutte le società di commercio, tutte le case bancarie di Parigi. Esse agiscono in tutti gli Stati d'Europa, senza che occorra loro eleggere domicilio in tutti i paesi nei quali intendono di fare operazioni.

Il deputato Cadorna verrebbe a stabilire che nessuna società commerciale può agire fuori del paese nel quale è costituita, mentre invece io gli dico che tutte le leggi di diritto pubblico si oppongono a questo, e tutte le società commerciali stabilite in un paese agiscono anche in un altro, riferendosi agli statuti dei loro stabilimenti, regolati a norma delle leggi dei luoghi ove hanno sede.

Una società costituita legalmente secondo le leggi dello Stato ove ha sede, non può essere considerata come un essere *ex lege* da un altro Stato che mantiene relazioni internazionali amichevoli col primo, perchè la persona morale non può diversamente considerarsi della persona fisica, cittadina di Stato amico, senza ledere le norme più elementari dell'internazionale diritto.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Senza entrare in questioni troppo sottili, mi pare che vi sia un argomento al quale nessuno degli onorevoli preopinanti ha finora risposto, ed è questo.

Tutti riconoscono (lasciando a parte la questione della moralità maggiore o minore delle tontine) che le società mutue di assicurazione che hanno per oggetto di promuovere le tontine, vogliono essere sottoposte ad una speciale sorveglianza del Governo. Niuno ha ciò contestato. Ma resta a sapere, ciò essendo, se il Governo possa abbandonare ad un altro Governo questa sorveglianza.

Io ammetto, che, rispetto alla *Cassa paterna*, si possa avere nel Governo francese questa fiducia, ma non si può fare un'eccezione per questo Governo. Se voi ammettete che una società estera possa operare nel nostro Stato, dovete ammetterlo pure per tutte quelle degli altri paesi.

Dopo avere riconosciuto nel Governo l'obbligo di sorvegliare queste operazioni e di assicurarsi che i fondi che provengono dagli assicurati siano impiegati a beneficio ed a nome degli stessi assicurati, dire poi che il Governo possa lasciare ad un altro Governo quest'obbligo, in verità che sarebbe inconcepibile. Ora a questo argomento non hanno risposto nè l'onorevole Malinverni, nè l'onorevole Riccardi, nè l'onorevole Farina Paolo.

Se venisse adottato il loro principio, veda la Camera a

quale anomalia si andrebbe incontro. Per le società interne voi stabilite cautele sopra cautele, voi fissate un commissario e avete ragione, e questo commissario deve sorvegliarne tutte le operazioni.

Per le società estere, invece, vi rimettete interamente agli Statuti approvati dai propri Governi!

Leggete, o signori, solo la memoria presentata alla Camera dalla Società paterna. Essa dice che il suo statuto le impone l'obbligo d'impiegare i danari che riscuote in fondi francesi, e che il Governo francese non consentirebbe mai ad una variazione.

Ciò vuol dire che il Governo francese è d'accordo col Governo piemontese e colla Commissione nel volere che i fondi delle fontine stabilite in Francia siano impiegati in cartelle del debito pubblico dello Stato.

Io invoco appunto in questo l'esempio della Cassa paterna. Poichè mi parlate della Francia, imitatene l'esempio, e non ammettete questa strana contraddizione, di imporre oneri, cautele, formalità alle società nazionali, e di lasciare che le società estere siano perfettamente libere rispetto a noi, fidandovi alla sorveglianza esercitata da un estero Governo.

Notate poi, o signori (quello che non si è neppure avvertito), che se voi concedete questo diritto alla Cassa paterna, dovrete concederlo a tutte le altre società, perchè, ripeto, nelle società di tontine, la garanzia non può mai essere uguale al capitale impiegato, perchè non si tratta che di una garanzia di amministrazione. Se la Cassa paterna ha un fondo notevole, si è perchè essa fa operazioni non solo di associazioni mutue, ma altresì a premio fisso, e per tal motivo essa debbe ritenere un capitale assai maggiore di quello che le occorrerebbe se fosse una semplice società amministrativa di tontine. Ora, se si accogliesse la proposta dell'onorevole preopinante, sarebbe mestieri lasciare operare quaranta e più compagnie che sono in Francia, le quali non hanno che il fondo strettamente necessario per garantire l'amministrazione delle società stesse. Si noti poi che se si facesse la summentovata concessione ad una società estera di uno Stato, e si negasse ad un'associazione di un altro, sarebbe questo un cattivo procedere rispetto ad una data nazione, e tornerebbe il medesimo che dirle: noi non abbiamo fiducia nei vostri fondi, nella vostre amministrazioni. Per tal guisa il Governo, come ognuno vede, si troverebbe in un gravissimo imbarazzo.

Per le quali cose io prego la Camera di ben considerare le conseguenze del voto che sta per emettere, imperocchè que-

sto non riflette solo la Cassa paterna, ma altresì le altre compagnie che sono in pari condizione. Io nutro quindi speranza che la Camera non ammetterà il principio che ho testè combattuto, e non porrà il Ministero nella necessità di permettere a tutte le associazioni mutue sulla vita di qualunque paese, purchè rivestite dell'approvazione del proprio Governo, di poter liberamente operare nel nostro Stato.

*Voci.* Ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** La chiusura della discussione su quest'articolo essendo chiesta, domanderò se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(La Camera approva.)

Porro ai voti l'articolo 2 per divisione.

Chi intende approvarne la prima parte, voglia sorgere.

Metto ai voti la seconda parte.

(La Camera approva.)

Domani essendo giorno festivo, e d'altronde non essendovi altro all'ordine del giorno all'infuori del progetto di legge, di cui già in parte s'è occupata oggi la Camera, stimo opportuno che non si tenga pubblica seduta e così si lasci alle Commissioni maggior agio di continuare e condurre a compimento i loro lavori.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER PRO-  
ROGA DI TERMINE PER LA RISCOSSIONE DI UN  
DIRITTO ALLA BARRIERA DI CAPRAZOPPA.**

**CORSI, relatore.** Ho l'onore di deporre sul banco della presidenza la relazione sul progetto di legge tendente a prorogare la facoltà d'esigere un diritto di pedaggio alla barriera di Caprazoppa. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1427.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle società anonime, alle mutue assicurazioni ed alle società in accomandita;

2° Discussione sul bilancio del dicastero dei lavori pubblici per l'esercizio 1853.